

C.C. N° 79/29.09.2015

OGGETTO: Bilancio di previsione 2015 e suoi allegati – Variazioni.

Udita la discussione relativa all'argomento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 22 del 11 marzo 2015 relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015 ed allegati Bilancio Pluriennale e Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017;

Dato atto che è stato approvato il conto di gestione per l'esercizio 2014, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 118/2011 e che è stato accertato un avanzo di amministrazione per complessivi € 11.520.023,85 di cui € 7.250.128,32 vincolati ed € 4.269.895,53 per finanziamento di spese in conto capitale;

Ritenuto necessario inoltre provvedere ad apportare al bilancio di previsione per l'esercizio corrente le seguenti ulteriori variazioni per complessivi € 453.519,53 netti che sinteticamente vengono così articolati:

- modifica della partizione contabile legata ai lavori ampliamento Scuola Media Galilei per € 700.000,00 con commutazione tra mutuo a contribuzione così come precisato da responso a specifico quesito sulla piattaforma "pattostab" del Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento del Tesoro;
- diminuzione di € 72.000,00 di alienazioni per allineamento alle previsioni di entrata che si ritiene di introitare nella frazione di anno in corso di gestione;
- spesa perizia suppletiva "2" del lotto a monte fiume Cecina per € 173.000,00 e spese tecniche per € 54.844,00;
- spese per collaudo tecnico e amministrativo dei lavori del fiume Cecina, tutti i lotti, per € 25.376,00;
- integrazione spese tecniche di perizia suppletiva lotto a valle del fiume Cecina per € 16.620,00;
- spesa lavori varie perizie strutture Asili nido € 26.000,00;
- spesa lavori varie perizie strutture Scuole elementari € 48.000,00;
- spesa lavori varie perizie strutture Scuole medie € 45.000,00;
- diminuzione spesa ribassi d'asta lavori di ripristino per la sicurezza di edifici scolastici mediante reti antisfondellamento per € 193.819,10;
- inserimento spesa ristrutturazione scale scuole medie nei lavori del progetto c.d. "Ampliamedie" e conseguente diminuzione di € 60.000,00 dell'importo specificamente destinate a tale intervento;
- spesa di lavori di ripristino del torrino alla Villa La Cinquantina per € 33.000,00;
- spesa lavori di manutenzione al Centro Sociale di via Ambrogi, provvisoriamente adibito a biblioteca comunale, per € 18.000,00;
- spese di lavori per posa in opera cestini raccolta differenziata per € 7.500,00;
- inserimento in entrata e spesa del contributo regionale Legge 31/2015 relativo agli eventi meteorologici del 5 marzo per € 20.070,00;
- variazione in aumento compensi ai Revisori dei Conti per maggiori costi previsti in € 5000 per il 2015, € 17.200,00 per il 2016 e € 17.200,00 per il 2017;
- variazione in aumento fondo rotazione spese progettazione Piano Opere Pubbliche € 40.000,00 per approvazione P.I.U.;
- variazione in aumento del servizio di assistenza tecnico sistemistica per gli anni 2015 e 2016 rispettivamente per € 12.078,00;
- variazione in aumento trasporto scolastico per gli anni 2016 e 2017 per € 10.000,00 per ogni anno:

- variazione in diminuzione spese per pubblicazione bilancio come da art. 76 del d. lgs 118 del 2011 per €9.500,00;
- variazione in aumento contributi per spese di funzionamento scuole elementari per subentro del 1° Circolo didattico nelle linee della fonia per € 2.276,00 per il 2015 ed € 7.475,00 per il 2016 e contestuale diminuzione delle spese telefoniche delle scuole primarie per €2.368,50;
- variazioni compensative in entrata e spesa comprese partite di giro per un totale di €190.074,80;

Dato atto che gli interventi elencati necessitano di complessivi €129.150,90 da finanziare: mediante applicazione di quota parte dell'avanzo di amministrazione destinata agli investimenti;

Visto il prospetto di variazioni di bilancio, allegato A, facente parte integrante della presente deliberazione, comportanti variazioni nette in aumento pari ad €453.519,53;

Preso atto del mantenimento dell'equilibrio di bilancio a termine di Legge;

Dato atto inoltre del permanere, dopo le suddette variazioni, del rispetto del patto di stabilità come rappresentato dagli artt. 77 *bis* - commi da 2 a 31 - del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, come successivamente ulteriormente modificato dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95 e dalla Legge di Stabilità 2014 del 27 dicembre 2013, n. 147 così come risultanti dal "Prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2015-2017" e dei "Flussi di cassa relativi alla spesa in conto capitale triennio 2015-2107" allegati e parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il positivo parere del Collegio dei Revisori;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, allegati al presente provvedimento;

Consiglieri presenti e votanti n° 15;

Effettuata apposita votazione sull'argomento in oggetto che viene approvato con n° 11 voti favorevoli e con n° 4 voti contrari (Barabino, Pistillo, Vecchio e Tovani);

DELIBERA

1. Di apportare al bilancio di previsione per l'esercizio 2015, le variazioni alle risorse ed agli interventi come da allegato A, facente parte integrante del presente atto, per le motivazioni rappresentate in narrativa;
2. Di dare atto del mantenimento dell'equilibrio di bilancio;
3. Di prendere atto del "Prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2015-2017" e dei "Flussi di cassa relativi alla spesa in conto capitale triennio 2015-2017" allegati e parte integrante della presente deliberazione, quali linee programmatiche di intervento ai fini correttivi del saldo finanziario programmatico finalizzate al raggiungimento del patto di stabilità interno;
4. Di apportare al bilancio pluriennale 2015-2017 le variazioni sopra elencate;
5. Di ritenere conseguentemente modificata la Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017;

IL CONSIGLIO COMUNALE, infine

Su proposta del Presidente con n° 11 voti favorevoli e con n° 4 voti contrari (Barabino, Pistillo, Vecchio e Tovani);

DELIBERA, altresì

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

VARIAZIONI PLURIENNALI AL BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI CECINA

Pag. 1

Esercizio 2015

23/09/2015

DELIBERA 2015 1191 Tipo CC Numero del 29/09/2015								
CODICE	CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2015 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00		0,00		0,00	
			2.932.396,40		0,00		0,00	
			129.150,90	3.061.547,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale avanzo	129.150,90		0,00		0,00	
	1	TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
	1 01	CATEGORIA 1^ - IMPOSTE						
1 01 0051		RISORSA 51-I.M.U.	6.887.977,13		6.885.966,00		6.885.966,00	
			6.917.768,00	6.917.768,00	6.885.966,00	6.930.350,50	6.885.966,00	
			0,00		44.384,50		27.200,00	6.913.166,00
		TOTALE CATEGORIA 1^	0,00		44.384,50		27.200,00	
		TOTALE TITOLO I	0,00		44.384,50		27.200,00	
	2	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
	2 03	CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE						
2 03 0010		RISORSA 10 - FUNZIONI NEL CAMPO SOCIALE	226.000,00		225.000,00		225.000,00	
			226.000,00		225.000,00		225.000,00	
			6.974,80	232.974,80	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
2 03 2150		RISORSA 2150 - ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI	423.000,00		417.000,00		417.000,00	
			552.000,00		417.000,00		417.000,00	
			-26.444,42	525.555,58	0,00	417.000,00	0,00	417.000,00
2 03 2300		RISORSA 2300 - CONTRIBUTI VARI	0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00	
			20.070,00	20.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 3^	600,38		0,00		0,00	

VARIAZIONI PLURIENNALI AL BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI CECINA

Pag. 2

Esercizio 2015

23/09/2015

DELIBERA 2015 1191 Tipo CC Numero del 29/09/2015									
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2015 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale
			TOTALE TITOLO II	600,38		0,00		0,00	
	3		TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE						
	3 01		CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI						
3 01 0010			RISORSA 10 - FUNZIONI NEL CAMPO SOCIALE	1.893,00 1.893,00 2.239,00	4.132,00	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00
3 01 2355			RISORSA 2355 - DIRITTI UFFICIO TECNICO	90.000,00 90.000,00 5.000,00	95.000,00	90.000,00 90.000,00 0,00	90.000,00	90.000,00 90.000,00 0,00	90.000,00
3 01 2400			RISORSA 2400 - DIRITTI DI SEGRETERIA	29.000,00 29.000,00 10.000,00	39.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00
3 01 3050			RISORSA 3050 - ASSISTENZA SCOLASTICA-TRASPORTO	2.000,00 2.000,00 1.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00
3 01 4200			RISORSA 4200 - PROVENTI DIVERSI	10.000,00 10.000,00 6.000,00	16.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
	3 02		TOTALE CATEGORIA 1^	24.239,00		0,00		0,00	
			CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE						
3 02 3200			RISORSA 3200 - SERVIZI TURISTICI	445.551,00 445.551,00 10.161,37	455.712,37	445.600,00 445.600,00 0,00	445.600,00	445.600,00 445.600,00 0,00	445.600,00
3 02 4100			RISORSA 4100 - FITTI REALI DI LOCALI TERRENI ED ALTRO	172.994,00 172.994,00 2.794,20	175.788,20	174.200,00 174.200,00 0,00	174.200,00	174.200,00 174.200,00 0,00	174.200,00
	3 05		TOTALE CATEGORIA 2^	12.955,57		0,00		0,00	
			CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI						
3 05 4200			RISORSA 4200 - PROVENTI DIVERSI	220.500,00 220.500,00		240.500,00 240.500,00		240.500,00 240.500,00	

VARIAZIONI PLURIENNALI AL BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI CECINA

Pag. 3

Esercizio 2015

23/09/2015

DELIBERA 2015 1191 Tipo CC Numero del 29/09/2015									
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2015 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale
3	05	4500	RISORSA 4500 - ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI	8.573,68 413.000,00 413.000,00 40.000,00	229.073,68 453.000,00	0,00 344.200,00 344.200,00 0,00	240.500,00 344.200,00	0,00 344.200,00 344.200,00 0,00	240.500,00 344.200,00
			TOTALE CATEGORIA 5^	48.573,68		0,00		0,00	
			TOTALE TITOLO III	85.768,25		0,00		0,00	
	4		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI						
	4	01	CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
4	01	5050	RISORSA 5050 - ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI	4.381.418,00 1.918.718,73 -72.000,00	1.846.718,73	0,00 0,00 0,00	0,00	900.000,00 900.000,00 0,00	900.000,00
			TOTALE CATEGORIA 1^	-72.000,00		0,00		0,00	
	4	03	CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE						
4	03	5300	RISORSA 5300 - CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE	0,00 682.049,82 700.000,00	1.382.049,82	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 3^	700.000,00		0,00		0,00	
	4	05	CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI						
4	05	5460	RISORSA 5460 - ONERI DI URBANIZZAZIONE	1.745.250,00 1.745.250,00 0,00	1.745.250,00	1.900.000,00 1.900.000,00 0,00	1.900.000,00	1.900.000,00 1.900.000,00 0,00	1.900.000,00
			TOTALE CATEGORIA 5^	0,00		0,00		0,00	

VARIAZIONI PLURIENNALI AL BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI CECINA

Pag. 4

Esercizio 2015

23/09/2015

DELIBERA 2015 1191 Tipo CC Numero del 29/09/2015									
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2015 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale
			TOTALE TITOLO IV	628.000,00		0,00		0,00	
	5		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCEN- SIONE DI PRESTITI						
	5 03		CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI						
5 03 6050			RISORSA 6050 - ASSUNZIONI DI MUTUI PEROPERE PUBBLICHE	0,00 700.000,00 -700.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 3^	-700.000,00		0,00		0,00	
			TOTALE TITOLO V	-700.000,00		0,00		0,00	
	6		TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
6 01 0000	6 01		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	690.000,00 690.000,00 10.000,00	700.000,00	690.000,00 690.000,00 0,00	690.000,00	690.000,00 690.000,00 0,00	690.000,00
6 05 0000	6 05		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.880.000,00 1.640.000,00 300.000,00	1.940.000,00	1.880.000,00 1.880.000,00 0,00	1.880.000,00	1.880.000,00 1.880.000,00 0,00	1.880.000,00
			TOTALE TITOLO VI	310.000,00		0,00		0,00	
			Totale entrate	324.368,63		44.384,50		27.200,00	
			Totale generale variazioni delle entrate comprensivo dell'avanzo	453.519,53		44.384,50		27.200,00	

VARIAZIONI PLURIENNALI AL BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI CECINA

Pag. 5

Esercizio 2015

23/09/2015

DELIBERA 2015 1191 Tipo CC Numero del 29/09/2015									
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2015 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale
	1		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
	01		FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE ECONTROLLO						
	01 01		SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO						
1 01 01 03			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	259.109,30 311.801,41 0,00	311.801,41	257.196,20 257.196,20 0,00	257.196,20	257.196,20 0,00	257.196,20
			TOTALE SERVIZIO 1	0,00		0,00		0,00	
	01 02		SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSO-NALE E ORGANIZZAZIONE						
1 01 02 03			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	306.410,00 431.423,62 12.078,00	443.501,62	321.400,00 321.400,00 12.078,00	333.478,00	321.400,00 321.400,00 0,00	321.400,00
			TOTALE SERVIZIO 2	12.078,00		12.078,00		0,00	
	01 03		SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO ECONTROLLO DI GESTIONE						
1 01 03 03			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	67.648,78 67.674,79 -4.500,00	63.174,79	68.050,00 68.050,00 17.200,00	85.250,00	68.050,00 68.050,00 17.200,00	85.250,00
			TOTALE SERVIZIO 3	-4.500,00		17.200,00		17.200,00	
	01 06		SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO						
1 01 06 03			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	235.763,08 286.269,88 40.000,00	326.269,88	69.450,00 69.450,00 0,00	69.450,00	69.450,00 69.450,00 0,00	69.450,00
			TOTALE SERVIZIO 6	40.000,00		0,00		0,00	
	01 07		SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO						

VARIAZIONI PLURIENNALI AL BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI CECINA

Pag. 6

Esercizio 2015

23/09/2015

DELIBERA 2015 1191 Tipo CC Numero del 29/09/2015								
CODICE	CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2015 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale
1 01 07 02		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	11.000,00 9.500,00 0,00	9.500,00	10.500,00 10.500,00 0,00	10.500,00	10.500,00 10.500,00 0,00	10.500,00
1 01 07 03		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	40.050,00 37.954,94 0,00	37.954,94	35.400,00 35.400,00 0,00	35.400,00	35.400,00 35.400,00 0,00	35.400,00
		TOTALE SERVIZIO 7	0,00		0,00		0,00	
	01 08	SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
1 01 08 03		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	586.575,00 558.294,17 -3.000,00	555.294,17	576.543,00 576.543,00 0,00	576.543,00	576.543,00 576.543,00 0,00	576.543,00
1 01 08 05		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	2.000,00 526.641,15 2.970,00	529.611,15	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00
		TOTALE SERVIZIO 8	-30,00		0,00		0,00	
		TOTALE FUNZIONE 1	47.548,00		29.278,00		17.200,00	
	03	FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE						
	03 01	SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE						
1 03 01 03		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	173.011,00 195.503,06 0,00	195.503,06	179.700,00 179.700,00 0,00	179.700,00	179.700,00 179.700,00 0,00	179.700,00
		TOTALE SERVIZIO 1	0,00		0,00		0,00	
		TOTALE FUNZIONE 3	0,00		0,00		0,00	
	04	FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA						
	04 01	SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA						
1 04 01 03		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	103.900,00 108.012,24 0,00	108.012,24	110.700,00 110.700,00 -957,00	109.743,00	110.700,00 110.700,00 0,00	110.700,00
		TOTALE SERVIZIO 1	0,00		-957,00		0,00	
	04 02	SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE						

VARIAZIONI PLURIENNALI AL BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI CECINA

Pag. 7

Esercizio 2015

23/09/2015

DELIBERA 2015 1191 Tipo CC Numero del 29/09/2015								
CODICE	CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2015 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale
1 04 02 03		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	201.900,00 227.242,01 0,00	227.242,01	193.000,00 193.000,00 -1.411,50	191.588,50	193.000,00 193.000,00 0,00	193.000,00
1 04 02 05		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	8.400,00 8.400,00 2.275,83	10.675,83	8.600,00 8.600,00 7.475,00	16.075,00	8.600,00 8.600,00 0,00	8.600,00
		TOTALE SERVIZIO 2	2.275,83		6.063,50		0,00	
	04 05	SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI						
1 04 05 03		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.056.200,00 1.057.800,00 -1.400,00	1.056.400,00	1.048.600,00 1.048.600,00 10.000,00	1.058.600,00	1.048.600,00 1.048.600,00 10.000,00	1.058.600,00
1 04 05 05		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	211.502,64 224.391,74 1.400,00	225.791,74	152.454,00 152.454,00 0,00	152.454,00	152.454,00 152.454,00 0,00	152.454,00
		TOTALE SERVIZIO 5	0,00		10.000,00		10.000,00	
		TOTALE FUNZIONE 4	2.275,83		15.106,50		10.000,00	
	05	FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI						
	05 01	SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES						
1 05 01 03		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	308.656,20 325.486,01 0,00	325.486,01	309.500,00 309.500,00 0,00	309.500,00	309.500,00 309.500,00 0,00	309.500,00
		TOTALE SERVIZIO 1	0,00		0,00		0,00	
	05 02	SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALIE SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
1 05 02 03		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	282.362,46 301.839,89 -5.567,42	296.272,47	280.085,00 280.085,00 0,00	280.085,00	280.085,00 280.085,00 0,00	280.085,00
1 05 02 05		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	90.000,00 89.000,00 5.567,42	94.567,42	80.000,00 80.000,00 0,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00 0,00	80.000,00

VARIAZIONI PLURIENNALI AL BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI CECINA

Pag. 8

Esercizio 2015

23/09/2015

DELIBERA 2015 1191 Tipo CC Numero del 29/09/2015									
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2015 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale
			TOTALE SERVIZIO 2	0,00		0,00		0,00	
			TOTALE FUNZIONE 5	0,00		0,00		0,00	
	09		FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	09 03		SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CI-VILE						
1	09 03 05		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	13.000,00 13.000,00 20.070,00	33.070,00	13.000,00 13.000,00 0,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00 0,00	13.000,00
			TOTALE SERVIZIO 3	20.070,00		0,00		0,00	
	09 05		SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIU- TI						
1	09 05 05		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	11.600,00 11.600,00 10.200,00	21.800,00	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00
			TOTALE SERVIZIO 5	10.200,00		0,00		0,00	
	09 06		SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU- TELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE						
1	09 06 05		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	49.450,00 57.250,00 -700,00	56.550,00	55.450,00 55.450,00 0,00	55.450,00	55.450,00 55.450,00 0,00	55.450,00
			TOTALE SERVIZIO 6	-700,00		0,00		0,00	
			TOTALE FUNZIONE 9	29.570,00		0,00		0,00	
	10		FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE						
	10 01		SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI						
1	10 01 03		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	498.686,79 520.455,82 0,00	520.455,82	430.990,00 430.990,00 0,00	430.990,00	430.990,00 430.990,00 0,00	430.990,00

VARIAZIONI PLURIENNALI AL BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI CECINA

Pag. 9

Esercizio 2015

23/09/2015

DELIBERA 2015 1191 Tipo CC Numero del 29/09/2015									
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2015 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale
			TOTALE SERVIZIO 1	0,00		0,00		0,00	
1	10	04	SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						
			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	153.977,16 186.990,23 -13.000,00	173.990,23	165.980,00 165.980,00 0,00	165.980,00	165.980,00 165.980,00 0,00	165.980,00
1	10	04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	175.431,14 175.431,14 20.000,00	195.431,14	171.500,00 171.500,00 0,00	171.500,00	171.500,00 171.500,00 0,00	171.500,00
1	10	04	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	1.779.416,00 1.794.716,00 -25,20	1.794.690,80	1.789.632,00 1.789.632,00 0,00	1.789.632,00	1.789.632,00 1.789.632,00 0,00	1.789.632,00
			TOTALE SERVIZIO 4	6.974,80		0,00		0,00	
			TOTALE FUNZIONE 10	6.974,80		0,00		0,00	
1	11	05	FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO						
			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	34.852,91 35.001,55 0,00	35.001,55	46.050,00 46.050,00 0,00	46.050,00	46.050,00 46.050,00 0,00	46.050,00
			TOTALE SERVIZIO 5	0,00		0,00		0,00	
			TOTALE FUNZIONE 11	0,00		0,00		0,00	
			TOTALE TITOLO I	86.368,63		44.384,50		27.200,00	
			TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
			FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO						
			SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						

VARIAZIONI PLURIENNALI AL BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI CECINA

Pag. 10

Esercizio 2015

23/09/2015

DELIBERA 2015 1191 Tipo CC Numero del 29/09/2015									
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2015 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale
2 01 05 01			INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	50.000,00 283.612,90 33.000,00	316.612,90	200.000,00 212.383,00 0,00	212.383,00	300.000,00 312.383,00 0,00	312.383,00
			TOTALE SERVIZIO 5	33.000,00		0,00		0,00	
		01 08	SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
2 01 08 05			INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	160.000,00 282.647,00 0,00	282.647,00	270.000,00 270.000,00 0,00	270.000,00	270.000,00 270.000,00 0,00	270.000,00
2 01 08 07			INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	10.000,00 10.000,00 12.610,00	22.610,00	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00
			TOTALE SERVIZIO 8	12.610,00		0,00		0,00	
			TOTALE FUNZIONE 1	45.610,00		0,00		0,00	
		04	FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA						
		04 01	SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA						
2 04 01 01			INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	200.000,00 245.853,61 -9.355,43	236.498,18	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
			TOTALE SERVIZIO 1	-9.355,43		0,00		0,00	
		04 02	SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE						
2 04 02 01			INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	200.000,00 752.144,83 -17.946,75	734.198,08	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
			TOTALE SERVIZIO 2	-17.946,75		0,00		0,00	
		04 03	SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA						
2 04 03 01			INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	879.000,00 1.294.136,55 -91.780,42	1.202.356,13	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
			TOTALE SERVIZIO 3	-91.780,42		0,00		0,00	

VARIAZIONI PLURIENNALI AL BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI CECINA

Pag. 11

Esercizio 2015

23/09/2015

DELIBERA 2015 1191 Tipo CC Numero del 29/09/2015									
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2015 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale
			TOTALE FUNZIONE 4	-119.082,60		0,00		0,00	
	05		FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI						
	05 01		SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES						
2	05 01 01		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	178.762,00 158.600,00 18.000,00	176.600,00	234.310,00 234.310,00 0,00	234.310,00	0,00 0,00 0,00	0,00
			TOTALE SERVIZIO 1	18.000,00		0,00		0,00	
			TOTALE FUNZIONE 5	18.000,00		0,00		0,00	
	08		FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI						
	08 01		SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONESTRADALE E SERVIZI CONNESSI						
2	08 01 01		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	550.000,00 2.169.063,51 0,00	2.169.063,51	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00	600.000,00 600.000,00 0,00	600.000,00
			TOTALE SERVIZIO 1	0,00		0,00		0,00	
			TOTALE FUNZIONE 8	0,00		0,00		0,00	
	09		FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	09 04		SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
2	09 04 01		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	410.300,00 1.503.400,91 173.000,00	1.676.400,91	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
2	09 04 06		INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI	0,00 185.171,29 96.840,00	282.011,29	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
			TOTALE SERVIZIO 4	269.840,00		0,00		0,00	

VARIAZIONI PLURIENNALI AL BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI CECINA

Pag. 12

Esercizio 2015

23/09/2015

DELIBERA 2015 1191 Tipo CC Numero del 29/09/2015								
CODICE	CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2015 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale
2 09 06 01	09 06	SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	316.000,00 513.923,80 7.500,00	521.423,80	700.000,00 700.000,00 0,00	700.000,00	1.260.000,00 1.260.000,00 0,00	1.260.000,00
		TOTALE SERVIZIO 6	7.500,00		0,00		0,00	
		TOTALE FUNZIONE 9	277.340,00		0,00		0,00	
2 10 01 01	10 10 01	FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.632.000,00 1.796.146,59 -15.376,50	1.780.770,09	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO 1	-15.376,50		0,00		0,00	
2 10 05 01	10 05	SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO ECIMITERIALE INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	94.000,00 686.295,64 -146.686,00	539.609,64	94.000,00 94.000,00 0,00	94.000,00	94.000,00 94.000,00 0,00	94.000,00
2 10 05 06		INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00 22.441,00 -2.654,00	19.787,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO 5	-149.340,00		0,00		0,00	
		TOTALE FUNZIONE 10	-164.716,50		0,00		0,00	
		TOTALE TITOLO II	57.150,90		0,00		0,00	
4		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						

VARIAZIONI PLURIENNALI AL BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI CECINA

Pag. 13

Esercizio 2015

23/09/2015

DELIBERA 2015 1191 Tipo CC Numero del 29/09/2015									
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2015 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale
4 00 0001	4 01		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	690.000,00 690.000,00 10.000,00	700.000,00	690.000,00 690.000,00 0,00	690.000,00	690.000,00 690.000,00 0,00	690.000,00
4 00 0005	4 05		SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.880.000,00 1.640.000,00 300.000,00	1.940.000,00	1.880.000,00 1.880.000,00 0,00	1.880.000,00	1.880.000,00 1.880.000,00 0,00	1.880.000,00
TOTALE TITOLO IV				310.000,00		0,00		0,00	
Totale spesa				453.519,53		44.384,50		27.200,00	



COMUNE DI CECINA
(Provincia di Livorno)

PROSPETTO CONTENENTE LE PREVISIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEGLI AGGREGATI RILEVANTI AI FINI DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015-2017

(Art. 77 bis L. 21 agosto 2008, n. 133, art. 2, comma 41, lettera b) L. 22 dicembre 2008, n.203, art. 7-*quater*, comma 9, lettera a) D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con L. 9 aprile 2009, n. 33, Decreto M.E.F. n. 0086258 del 31 luglio 2009, art. 9 *bis* D.L. 1 luglio 2009, n. 78 convertito con L. 3 agosto 2009, n. 102, art. 4 *quinquies* e ss. D.L. 25 gennaio 2010, n. 2 convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 26 marzo 2010, n. 42, art. 14 D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, commi 87-98, L. 13 dicembre 2010, n. 220, D.P.C.M. 23 marzo 2011, art. 20 D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con L. 15 luglio 2011, n. 111, art. 20 D.L. 6 luglio 2011, n. 98, artt. 30 ss. L. 12 novembre 2011, n. 183, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con L. 7 agosto 2012, n. 135, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 [c.d. decreto "Salva-Enti"], L. 24 dicembre 2012, n. 228 [Legge di Stabilità 2013], Circolare M.E.F. 7 febbraio 2013, n. 5), commi 532 ss. L. 27 dicembre 2013, n. 147 [Legge di Stabilità 2014], Circolare Mef n. 6 del 18 febbraio 2014, L. 23 dicembre 2014, n. 190 [Legge di Stabilità 2015], Decreto MEF n. 52518 del 26 giugno 2015, art. 1, comma 2, D.L. 19 giugno 2015, n. 78)

PREMESSA

Il presente documento ha lo scopo di verificare il raggiungimento prospettico degli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica ed il monitoraggio della programmazione triennale 2015-2017 così come da L. 133 del 21 agosto 2008, della manovra finanziaria approvata con D.L. 78/2010, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, dalla Legge di Stabilità 2015 del 23 dicembre 2014, n. 190 concernente il patto di stabilità interno per il triennio 2015-2017 per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti ed infine dal Decreto del Ministero dell'Economia n. 52518 del 26 giugno 2015 che, in particolare, ha sterilizzato il computo del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente.

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e le normative di interesse emanate nel corso degli anni hanno stratificato numerose novità alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali per gli anni 2015-2017. Per quanto attiene al contributo degli enti locali al risanamento della finanza pubblica, la nuova disciplina dispone una riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2015 ed in particolare, è previsto un allentamento rispetto agli anni precedenti imponendo, al contempo, una riduzione dei trasferimenti erariali e l'inclusione di impegno figurativo dei fondi crediti di dubbia esigibilità; in tal modo gli obiettivi sono allineati alle limitazioni già programmate dall'anno passato per tutto il triennio 2015-2017. Il presente documento, inoltre, rispetto all'ultimo redatto, è aggiornato per quanto concerne l'attribuzione dello svincolo del patto per l'esercizio corrente a seguito dell'attribuzione di spazi finanziari ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78.

Il presente documento è così articolato: vi è una prima parte nella quale sono delineati gli obiettivi del triennio partendo dal dettato normativo ed esplicitandone in dettaglio i calcoli; segue con l'analisi sintetica dei flussi di cassa in conto capitale – il cui dettaglio è allegato in separato prospetto allegato alla presente documento – per giungere alla determinazione dei risultati e la comparazione dei medesimi con gli obiettivi per dimostrare il raggiungimento prospettico del patto per tutto il triennio di programmazione.

Di seguito viene analizzata la spesa di personale ed in proposito deve rammentarsi che, con sentenza n. 108 del 2011 pronunciata dalla Corte Costituzionale ha affermato che i commi 557 e 557 bis dell'art. 1 della legge n. 296/2006 nonché il comma 6 dell'art. 76 del D.L. n. 112/2008, ispirati alla finalità di contenimento della spesa pubblica, costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono obiettivi di riequilibrio senza prevedere strumenti per il perseguimento dei medesimi. Invero, come già in precedenza considerato dalla stessa Corte "la spesa per il personale per la sua importanza

strategica ai fini dell'attuazione del Patto di stabilità interno, data la sua rilevante entità, costituisce non già una minuta voce di dettaglio ma un importante aggregato della spesa corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principi fondamentali della legislazione statale" (cfr. Sentenza n. 69/2011). In dettaglio, la spesa del personale è analizzata nella sua progressiva riduzione in termini assoluti, quella percentuale rapportata alla spesa corrente, quest'ultima anche al lordo della dinamica retributiva delle aziende partecipate, per concludersi nell'analisi del rapporto tra i costi stipendiali e quelli delle entrate correnti e nella dimostrazione del rispetto dei vincoli assunzionali a tempo determinato. Infine, il presente documento conclude con l'analisi del debito pubblico locale.

OBIETTIVI 2015-2017

L'articolo 31, commi da 2 a 6-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), come da ultimo modificato e integrato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), definisce le modalità di determinazione del saldo obiettivo del patto di stabilità interno degli enti locali per il periodo 2015-2018. In particolare, le novità più significative introdotte dalla legge di stabilità 2015 rispetto alla disciplina previgente riguardano:

1. lo scorrimento della base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo dal triennio 2009-2011 al triennio 2010-2012 (articolo 1, comma 489, lettera a), della legge di stabilità 2015);
2. la riduzione dei coefficienti annuali per la determinazione dei saldi obiettivo al fine di ridurre, nel periodo 2015-2018, il contributo richiesto agli enti locali mediante il patto di stabilità interno per complessivi 2.889 milioni di euro annui, di cui 2.650 milioni di euro ai comuni e 239 milioni di euro alle province (lettere b), c) e d) del comma 489). In particolare, i coefficienti che ciascun ente deve applicare alla spesa corrente media registrata nel periodo di riferimento 2015-2018 sono stati così rideterminati: per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, pari a 8,60% per l'anno 2015 e a 9,15% per gli anni 2016, 2017 e 2018;
3. la disapplicazione, a decorrere dall'anno 2015, del meccanismo di riparto dell'ammontare del concorso alla manovra tra i singoli enti basato su criteri di virtuosità introdotto dall'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3 del decreto legge n. 98 del 2011. Conseguentemente, è sospesa l'applicazione del comma 6 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 che stabilisce la rideterminazione in aumento dei coefficienti da applicare per l'individuazione dell'obiettivo di saldo per gli enti non virtuosi.
4. l'introduzione di una nuova disciplina in materia di regionalizzazione del patto di stabilità interno, verticale ed orizzontale al fine di adeguarla ai nuovi vincoli imposti alle regioni a statuto ordinario, basati sul conseguimento del pareggio di bilancio. Inoltre, le due forme di flessibilità del patto regionale verticale e orizzontale, che hanno lo scopo di consentire agli enti locali di effettuare pagamenti in conto capitale destinati agli investimenti, sono state riunite in un'unica procedura - gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli enti locali sono compensati dalla regione o dagli altri enti locali della stessa regione - articolata in due fasi successive al fine di consentire il massimo utilizzo delle capacità finanziarie degli enti: la prima fase si conclude il 30 aprile e la seconda il 30 settembre (commi da 479 a 483 dell'articolo 1). Conseguentemente, alle regioni e ai rispettivi enti locali la predetta disciplina sostituisce quella previgente del cosiddetto "patto regionale verticale" nonché del cosiddetto "patto regionale orizzontale", contenute, rispettivamente, nei commi da 138 a 140 e nei commi da 141 a 142 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, fermi restando gli effetti sugli anni 2015 e 2016 derivanti dalla loro applicazione negli anni 2013 e 2014.

La Legge di stabilità 2015 è intervenuta sulle modalità di calcolo del saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali inserendo gli accantonamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità (da determinare in applicazione delle nuove regole contabili) tra le spese che rilevano ai fini della verifica del rispetto dei predetti obiettivi. La medesima disposizione prevede, inoltre, che sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2015, acquisite con specifico monitoraggio, possono essere modificate le percentuali da applicare per il computo dei saldi obiettivo degli enti locali per il medesimo anno definite dall'articolo 31, comma 2, della legge n. 181 del 2011. A decorrere dal 2016, le percentuali sono rideterminate tenendo conto del valore degli accantonamenti effettuati sul Fondo crediti di dubbia esigibilità nell'anno precedente.

Il comma 489, lettera e), dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, ha stabilito che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possano essere ridefiniti, su proposta dell'ANCI, entro il 31 gennaio 2015 e fermo restando l'obiettivo complessivo del comparto, gli obiettivi degli enti locali, anche tenendo conto di alcune specifiche esigenze di spesa. Tale disposizione, però, non ha avuto attuazione non essendo pervenute, entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, le proposte definitive da parte di ANCI finalizzate alla rimodulazione degli obiettivi del patto di stabilità interno. La medesima norma prevede, in tal caso, che gli obiettivi di ciascun ente sono quelli individuati applicando le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011. Tuttavia, successivamente alla predetta data del 31 gennaio 2015, l'ANCI ha presentato una proposta di revisione dei criteri per la definizione degli obiettivi finanziari dei comuni delle regioni che tiene anche conto delle esigenze di spesa previste dalla richiamata lettera e) del comma 489, sulla quale è stata raggiunta l'intesa nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015. La predetta intesa, con riferimento ai soli comuni ricadenti nel territorio delle predette regioni, è stata recepita dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 19 giugno 2015, n.78. Conseguentemente, per il periodo 2015-2018, i suddetti comuni assumono gli obiettivi del patto di stabilità interno indicati. Inoltre, il medesimo comma 1 prevede che i predetti obiettivi siano ridotti di un importo pari all'accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Poiché l'importo accantonato da parte di ciascun Comune al FCDE è suscettibile di variazioni in corso d'anno, i predetti comuni aggiornano il prospetto degli obiettivi ogni qual volta procedono alla variazione del predetto importo.

Il comma 2 del richiamato articolo 1 del decreto legge n. 78/2015 introduce un ulteriore elemento di novità nella metodologia di determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno dei predetti comuni rappresentato dall'attribuzione di spazi finanziari, per complessivi 100 milioni di euro, per sostenere spese per eventi calamitosi, per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, ivi incluse quelle connesse per l'esercizio della funzione di ente capofila.

Conseguentemente, per i Comuni, non trovano applicazione il terzo ed il quarto periodo del comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, che prevedono la possibilità di modificare le percentuali da applicare per il computo dei saldi obiettivo degli enti locali definite dall'articolo 31, comma 2, della legge n. 181 del 2011, rispettivamente per l'anno 2015, sulla base delle informazioni acquisite con specifico monitoraggio relative al valore degli accantonamenti effettuati sul FCDE, e a decorrere dal 2016, sulla base del valore degli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità nell'anno precedente.

Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo programmatico, il comma 3 dell'articolo 31 della L. n. 183 del 2011 individua, quale parametro di riferimento del patto di stabilità interno, il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali, al netto delle riscossioni e concessioni di crediti, calcolato in termini di competenza mista, assumendo, cioè, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti.

Tra le operazioni finali non sono da considerare l'avanzo (o disavanzo) di amministrazione e il fondo (o deficit) di cassa. Infatti, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non rileva ai fini del patto di stabilità interno in quanto, in base alle regole europee della competenza economica, gli avanzi di amministrazione che si sono realizzati negli esercizi precedenti non sono conteggiati ai fini dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, al contrario delle correlate spese effettuate nell'anno di riferimento.

La Legge di stabilità 2015 – novellando il citato comma 3 dell'articolo 31 della legge di stabilità 2012 – è intervenuta sulle modalità di calcolo del saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno stabilendo che, a decorrere dall'anno 2015, ai fini della determinazione del predetto saldo finanziario rilevano gli stanziamenti di competenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all'articolo 167 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

A tal proposito, si segnala che il comma 509 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 ha introdotto una maggiore gradualità nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al predetto Fondo, prevedendo che nel primo esercizio di applicazione, la quota dell'importo dell'accantonamento da stanziare in bilancio deve essere pari almeno al 36% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il Fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Nel 2016 lo stanziamento di bilancio riguardante il predetto Fondo dovrà essere pari, per tutti gli enti locali, almeno al 55%

dell'accantonamento, nel 2017 pari almeno al 70%; nel 2018 pari almeno all'85%; a decorrere dal 2019, l'accantonamento al Fondo è effettuato per l'intero importo.

La procedura per la determinazione dei saldi obiettivi per il periodo 2015-2018 è costituita da 4 fasi di seguito elencate.

Fase 1- determinazione del saldo obiettivo al netto dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità (comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge n. 78/2015) - Gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni di cui alla tabella 1 allegata al decreto legge n. 78/2015, riportati nelle celle (a), (b), (c) e (d), sono ridotti di un importo pari all'accantonamento, stanziato in ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all'articolo 167 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. A tal fine, i predetti comuni inseriscono nelle celle (e), (f), (g) e (h) i valori degli accantonamenti annuali stanziati nel predetto Fondo (Missione 20, Programma 02, titolo I spese correnti, previsioni di competenza, dell'allegato n. 9 – Bilancio di previsione di cui alla lettera a), del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 118 del 2011).

Poiché lo stanziamento accantonato da parte di ciascun comune al Fondo crediti di dubbia esigibilità è suscettibile di variazioni in corso d'esercizio, è necessario che gli enti, soprattutto con riguardo all'accantonamento relativo all'esercizio 2015, procedano all'aggiornamento del relativo valore in corrispondenza delle variazioni effettuate a valere sul predetto importo.

Il calcolo dell'obiettivo, al netto dell'accantonamento annuale al Fondo crediti dubbia esigibilità, è effettuato automaticamente dalla procedura web ed è visualizzato nelle celle (i), (j), (k) e (l). Il nuovo obiettivo programmatico potrebbe, per alcuni enti, risultare negativo.

Fase 2- attribuzione di spazi finanziari per complessivi 100 milioni di euro (comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge n. 78/2015) - Il valore annuale del saldo, determinato secondo la procedura descritta nella Fase 1, è ridotto per effetto degli ulteriori spazi finanziari assegnati ai Comuni per sostenere spese connesse alle fattispecie di seguito elencate e nei limiti complessivi indicati:

- a) spese per eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato e risulti vigente alla data di pubblicazione del decreto legge n. 78/2015 lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per interventi di messa in sicurezza del territorio diversi da quelli indicati nella successiva lettera b): 10 milioni di euro;
- b) spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, nonché del territorio, connessi alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto: 40 milioni di euro;
- c) spese per esercizio della funzione di ente capofila: 30 milioni di euro;
- d) oneri per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio: 20 milioni di euro.

Il riparto degli spazi finanziari per ciascuna fattispecie è avvenuto in misura proporzionale alle richieste effettuate dai Comuni. La rideterminazione dell'obiettivo 2015 conseguente all'attribuzione dei predetti spazi finanziari è effettuato automaticamente dalla procedura web ed è visualizzato nella cella (n). Si precisa che l'importo assegnato al Comune di Cecina è stato pari ad € 15.000,00.

Fase 3- rideterminazione del saldo obiettivo 2015 (Patti di solidarietà) - L'obiettivo individuato con le fasi sopra descritte è definitivo soltanto nel caso in cui l'ente non sia coinvolto dalle variazioni previste dalle norme afferenti ai Patti di solidarietà fra enti territoriali (patto regionale verticale incentivato, patto regionale verticale ordinario e orizzontale, nonché patto orizzontale nazionale).

La legge di stabilità 2015, nell'adeguare i precedenti meccanismi dei Patti regionali verticale e orizzontale (disciplinati dai commi da 138 a 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220) al nuovo sistema di vincoli imposti alle regioni a statuto ordinario basato sul conseguimento del pareggio di bilancio, ha unificato le due forme di flessibilità del patto regionale verticale e orizzontale in un'unica procedura, per cui gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli enti locali sono compensati contestualmente dalla regione o dagli altri enti locali della stessa regione. Inoltre, al fine di consentire il massimo utilizzo delle capacità finanziarie degli enti, la procedura è stata articolata in due fasi successive da definire, rispettivamente, entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ogni anno (commi da 479 a 483 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015).

In particolare, secondo quanto disposto dal comma 480 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015, a decorrere dal 2015 le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo obiettivo per

consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, purché sia garantito il rispetto dell'obiettivo complessivo a livello regionale. La compensazione può avvenire secondo due modalità:

- attraverso un contestuale aumento, di pari importo, degli obiettivi di saldo dei restanti enti locali (flessibilità orizzontale);
- attraverso un contestuale aumento, di pari importo, dell'obiettivo di saldo della regione tra entrate finali e spese finali in termini di cassa (flessibilità verticale).

Agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma algebrica dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti nell'anno 2015, deve risultare, pari a zero.

Per l'anno 2015 è stata, inoltre, confermata l'applicazione del cosiddetto patto verticale incentivato in base al quale le regioni che cedono spazi finanziari ai propri enti locali ricevono liquidità finalizzata alla riduzione del debito. Il meccanismo mira a favorire la cessione da parte delle regioni di spazi finanziari agli enti locali ricadenti nel proprio territorio che ne facciano richiesta al fine di favorire i pagamenti di parte capitale, dando priorità ai pagamenti di debiti commerciali di parte capitale, ovvero i debiti derivanti da transazioni commerciali, esigibili alla data del 31 dicembre 2014. Giova precisare che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, di recepimento della direttiva UE 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, le transazioni commerciali sono definite come: *“i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”*.

Al fine di dare attuazione al patto verticale incentivato, le predette regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 30 aprile e del 30 settembre, con riferimento a ciascun ente beneficiario e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Alla variazione dell'obiettivo conseguente alla partecipazione al patto orizzontale nazionale dell'anno 2015 sarà aggiunto l'eventuale recupero conseguente alla partecipazione dell'ente al patto orizzontale nazionale del 2014, atteso che l'articolo 1, comma 6, del decreto legge n. 35 del 2013 ha sospeso l'applicazione del patto orizzontale nazionale per l'anno 2013.

L'applicazione calcola automaticamente il valore dell'obiettivo per il 2015 e per il biennio successivo, rideterminati sulla base dei dati comunicati da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, per il patto regionalizzato, e sulla base delle comunicazioni di questo Ministero, per il patto orizzontale nazionale.

Fase 4 - riduzione degli obiettivi annuali - Anche per il 2015 continua ad operare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010, come da ultimo sostituita dall'articolo 1, comma 500, della legge di stabilità 2015, che disciplina il sistema di premialità previsto in favore degli enti locali assoggettabili alla sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 e che risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in applicazione del comma 3 dell'articolo 41 della legge 24 aprile 2014, n. 66. Tale premialità consiste nel beneficio di una riduzione degli obiettivi annuali imposti agli enti locali commisurata agli effetti finanziari determinati dalle sanzioni operate a valere sui sul fondo di solidarietà comunale e sul fondo sperimentale di riequilibrio applicate nei confronti degli enti locali che nell'anno precedente non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno. In particolare, il citato comma 500 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 ha riformulato il richiamato comma 122 della legge n. 220 del 2010, introducendo la previsione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, definisce i criteri e le modalità per la distribuzione della premialità.

Al fine di sterilizzare gli effetti negativi sulla determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, il comma 6-bis dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, come modificato dal comma 491 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015, dispone un'ulteriore riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma

associata nonché il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila previo accordo tra gli stessi. Il citato comma 491 dell'articolo 2 della legge di stabilità 2015 è, infatti, intervenuto sulla procedura di rimodulazione dell'obiettivo di cui al citato comma 6-bis prevedendo, a tal fine, il requisito del raggiungimento dell'accordo tra gli enti in gestione associata ed il rispettivo capofila.

I comuni soggetti al patto di stabilità interno sono tenuti, nel corso dell'anno, ad aggiornare il prospetto degli obiettivi programmatici in caso di variazione del valore dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità.

Terminato l'anno di riferimento, non è più consentito variare le voci determinanti l'obiettivo del medesimo anno. Per l'anno 2015, quindi, eventuali rettifiche o variazioni possono essere apportate, esclusivamente tramite il sistema web, entro e non oltre il 31 dicembre 2015. Ne consegue, tra l'altro, che, terminato l'anno di riferimento, l'obiettivo non potrà più essere comunicato.

Viene di seguito riportata la determinazione degli obiettivi:

All. OB/15/C - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015-2018

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(legge 12 novembre 2011, n. 183, legge 24 dicembre 2012, n.228, legge 27 dicembre 2013, n. 147, legge 23 dicembre 2014, n. 190, Decreto Legge 19 giugno 2015, n.78)
(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2015-2018

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
SALDO OBIETTIVO rideterminato in applicazione dell'Intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19/02/2015 (comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n.78, TABELLA 1)	1.122 (a)	1.206 (b)	1.206 (c)	1.206 (d)
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Fase ACCANTONAMENTO ANNUALE AL FONDO CREDITI DUBBIA	Inserire un importo	Inserire un importo	Inserire un importo	Inserire un importo
1 ESIGIBILITA' (comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n.78)	368 (e)	563 (f)	630 (g)	870 (h)
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
SALDO OBIETTIVO al netto dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità	Inserire un importo 754 (i)=(a)-(e)	Inserire un importo 643 (j)=(b)-(f)	Inserire un importo 576 (k)=(c)-(g)	Inserire un importo 336 (l)=(d)-(h)
	Anno 2015			
Fase ATTRIBUZIONE SPAZI FINANZIARI AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 1 DEL				Inserire un

DECRETO LEGGE 19 GIUGNO 2015, N.78

importo 15
(m)

2

**SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 1 DEL
DECRETO LEGGE 19 GIUGNO 2015, N.78**

Anno 2015

Inserire un
importo 739
(n)=(j)-(m)

Anno 2015

PATTO REGIONALIZZATO - VERTICALE

INCENTIVATO (1) Variazione obiettivo ai sensi del comma 484 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) Inserire un importo 0 (o)

Anno 2015

PATTO REGIONALIZZATO - VERTICALE

ORDINARIO (1) Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) Inserire un importo 0 (p)

Anno 2015

Anno 2016 Anno 2017

Fase PATTO REGIONALIZZATO -

3 ORIZZONTALE (2) Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) Inserire un importo 0 (q)

Inserire un importo 0 (r)
Inserire un importo 0 (s)

Anno 2015

Anno 2016 Anno 2017

PATTO NAZIONALE ORIZZONTALE (3)

Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 Inserire un importo -266 (t)

Inserire un importo 203 (u)
Inserire un importo 157 (v)

Anno 2015

Anno 2016 Anno 2017

SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO -

PATTI DI SOLIDARIETA'

Inserire un importo 473 (w)=(n)+(o)+(p)+(q)+(t)

Inserire un importo 846 (x)=(j)+(r)+(u)
Inserire un importo 733 (y)=(k)+(s)+(v)

Anno 2015

FASE IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO

4 ai sensi del comma 122 dell'art. 1 della legge n. 220/2010

Inserire un
importo 0
(z)

Anno 2015

VARIAZIONE DELL'OBIETTIVO PER GESTIONI Inserire un
ASSOCIATE SOVRACOMUNALI importo 0
(commun 6-bis dell'articolo 31 della legge n. 183/2011) (4) (aa)

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
	Inserire un	Inserire un	Inserire un	Inserire un
SALDO OBIETTIVO FINALE	importo 473	importo 846	importo 733	importo 336
	(ab)=(w)-(z)+(aa)	(ac)=(x)	(ad)=(y)	(ae)=(l)

FLUSSI DI CASSA SPESA IN CONTO CAPITALE TRIENNIO 2015-2017

Al comma 105 dell'art. 1, comma 107, della citata L. 13 dicembre 2010, n. 220, viene stabilito che il bilancio di previsione degli Enti Locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. Gli Enti Locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

L'analisi dei flussi degli investimenti prende in considerazione i seguenti elementi:

- dettaglio dei pagamenti generabili nel triennio 2015-2017 provenienti dagli interventi finanziati nel 2014 e precedenti, già appaltati ed in corso di realizzazione, ovvero che lo saranno quest'anno;
- dettaglio dei pagamenti presumibilmente generabili nel triennio 2015-2017 dagli interventi finanziati nel corso del triennio medesimo;
- la stima dei flussi prospettici non considera prudenzialmente i ribassi di gara e quindi gli stessi saranno oggetto di aggiornamento continuo;
- la stima delle entrate in conto capitale di varia provenienza e che influiscono positivamente sul saldo di "competenza mista" quali i proventi dei permessi a costruire, le alienazioni di beni, i trasferimenti da altri Enti per la specifica costruzione e manutenzione di opere pubbliche.

I Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono tenuti alla compilazione semestrale del prospetto inserendo i dati richiesti in migliaia di euro. Le risultanze del patto di stabilità interno sono state trasmesse tramite l'applicazione *web* predisposta dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Si rappresenta che il monitoraggio del patto deve contenere, in linea di principio, dati definitivi; tuttavia, qualora la situazione trasmessa non sia quella definitiva, è necessario apportare le variazioni non appena saranno disponibili i dati definitivi. Al riguardo, con riferimento al monitoraggio del secondo semestre, si fa presente che, nel caso ne sussistano i presupposti, i dati sono modificabili entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione 2015.

Con il modello sono acquisite le informazioni finanziarie, cumulate a tutto il periodo di riferimento, per la determinazione del saldo finanziario, espresso in termini di competenza mista, tra le entrate finali (primi quattro titoli di bilancio dell'entrata) e le spese finali (primi due titoli di bilancio della spesa), così come definito dal comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Più precisamente, il saldo espresso in termini di competenza mista è calcolato come somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra riscossioni e pagamenti (in conto competenza ed in conto residui), per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti da riscossioni di crediti e delle spese derivanti da concessioni di crediti. Tra le entrate finali non sono considerati l'avanzo di amministrazione ed il fondo di cassa. Il comma 490 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, nel modificare il comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ha inoltre stabilito che, nella determinazione del predetto saldo finanziario, rientrano, fra le spese, anche gli stanziamenti di competenza di

parte corrente del Fondo crediti di dubbia esigibilità. Per la determinazione del saldo finanziario utile ai fini del monitoraggio del rispetto del patto di stabilità interno rilevano le voci così come registrate nei rendiconti degli enti. Al fine di salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, infatti, non possono essere prese in considerazione eventuali richieste di contabilizzazione delle entrate e delle uscite in difformità dalla loro reale allocazione nei documenti di bilancio. Infatti, la riallocazione convenzionale delle predette poste contabili determinerebbe una alterazione del concorso alla manovra degli enti locali rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, atteso che ai fini del calcolo dell'indebitamento netto dell'anno di riferimento rilevano le poste come iscritte nei bilanci e non quelle convenzionalmente considerate.

La vigente disciplina del patto di stabilità interno, al fine di evitare che i vincoli del patto rallentino gli impegni e i pagamenti per interventi considerati prioritari e strategici, nonché per correggere eventuali effetti anomali che potrebbero determinarsi sui saldi a causa del non allineamento temporale tra entrata e spesa, prevede l'esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di alcune tipologie di entrate e di spese, alcune delle quali già previste dalla normativa previgente; elenchiamo quelle che hanno o possono avere interesse per il Comune di Cecina.

Risorse provenienti dall'Unione Europea e spese connesse - Anche per il 2015, con riguardo alle risorse provenienti dalla Unione Europea, il comma 10 del summenzionato articolo 31 esclude dal saldo finanziario in termini di competenza mista le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (intendendo tali quelle che provengono dall'Unione Europea per il tramite dello Stato, della regione o della provincia), nonché le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dagli enti locali. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali, ossia per le spese connesse alla quota di cofinanziamento a carico dello Stato, della regione, o dell'ente locale. Ne consegue, quindi, che non sono escluse dal patto di stabilità interno le spese finanziate con risorse provenienti da prestiti accordati dalle Istituzioni comunitarie che, dovendo essere restituite all'U.E., devono essere considerate a tutti gli effetti risorse nazionali. La valutazione specifica circa la natura delle risorse assegnate rimane di competenza dell'ente beneficiario, sulla base degli atti di assegnazione delle risorse stesse e delle relative spese, nonché sulla base delle informazioni fornite dall'ente che assegna le risorse. Si evidenzia che l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese connesse alla realizzazione di un progetto cofinanziato dall'Unione Europea opera nei limiti delle risorse comunitarie effettivamente trasferite in favore dell'ente locale per la sua realizzazione e non riguarda, pertanto, le altre spese comunque sostenute dall'ente per la realizzazione dello stesso progetto e non coperte dai fondi U.E. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché la spesa complessiva non sia superiore, negli anni, all'ammontare delle corrispondenti risorse assegnate e purché relative ad entrate registrate (ovvero accertate per la parte corrente e riscosse per la parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008. In proposito, occorre precisare che l'esclusione delle entrate e delle relative spese opera prescindendo dalla tempistica con cui sono effettuate e quindi indipendentemente dalla sequenza temporale con cui si succedono. In altri termini, le esclusioni sono effettuate anche se le entrate avvengono successivamente alle connesse spese o viceversa. In particolare, le risorse in parola sono escluse dai saldi finanziari per un importo pari all'accertamento (per la parte corrente) o all'incasso (per la parte in conto capitale) registrato nell'anno di riferimento. Circa le spese effettuate a valere sulle suddette risorse, si rappresenta che queste sono escluse nei limiti complessivi delle risorse accertate/incassate e nell'anno in cui avviene il relativo impegno/pagamento. Ne consegue che tali spese sono escluse anche in anni diversi da quello dell'effettiva assegnazione delle corrispondenti risorse dell'Unione Europea. Si segnala, inoltre, che il comma 11 del medesimo articolo 31 stabilisce che, qualora l'Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal summenzionato comma 10, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento o all'anno successivo, se la comunicazione è effettuata nell'ultimo quadrimestre. L'esclusione delle entrate e delle relative spese dal saldo rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di cui ai citati commi 7, 9 e 10 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 rappresenta un obbligo e non una facoltà per gli enti locali.

Spese in conto capitale e proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale di partecipazioni in società - Il comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, introdotto dal comma 609, lettera d), dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015, prevede l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno dei

proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici E4121 e E4122 del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), e delle relative spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, sostenute dagli enti locali a valere sui predetti proventi. L'esclusione, che, giova precisare, rappresenta un obbligo e non una facoltà per gli enti locali, opera, anche se i pagamenti sono effettuati in più anni, purché nei limiti complessivi dei suddetti proventi incassati a partire dal 2015 ed esclusi dal patto di stabilità interno.

Rimborso rate di ammortamento dei mutui da parte dello Stato - Il comma 1-bis dell'articolo 18 del decreto legge n. 16 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2014, ha fornito una interpretazione autentica del comma 76 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, chiarendo che, per i mutui contratti dagli enti locali antecedentemente al 1° gennaio 2005 con oneri a totale carico dello Stato, ivi compresi quelli in cui l'ente locale è tenuto a pagare le rate di ammortamento con obbligo da parte dello Stato di rimborso delle stesse, il citato comma 76 si interpreta nel senso che l'ente locale beneficiario può iscrivere il ricavato derivante dall'accensione dei predetti mutui tra le entrate per trasferimenti in conto capitale, con vincolo di destinazione agli investimenti. In tal caso, il medesimo comma 1-bis dell'articolo 18 del decreto legge n. 16 del 2014, stabilisce che il rimborso delle relative rate di ammortamento da parte dello Stato non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

Nell'ambito del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), al punto 5.4 viene disciplinato il Fondo pluriennale vincolato. Si tratta di un fondo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, costituito da risorse già accertate nell'esercizio in corso, ma destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Il suddetto Fondo nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria cosiddetta 'potenziata' di cui al citato allegato e di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può anche essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa. In base a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011, come integrato e corretto dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, gli enti che adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, inseriscono come prima voce dell'entrata il Fondo pluriennale vincolato, così come definito dall'articolo 3, comma 4, mentre in spesa il Fondo pluriennale vincolato è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale. Al fine di tenere conto della definizione di competenza finanziaria potenziata nell'ambito della disciplina del patto di stabilità interno, gli enti, pertanto, sommano all'ammontare degli accertamenti di parte corrente, considerato ai fini del saldo espresso in termini di competenza mista, l'importo definitivo del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto tra le entrate del bilancio di previsione al netto dell'importo definitivo del Fondo pluriennale di parte corrente iscritto tra le spese del medesimo bilancio di previsione. Pertanto, per tali enti, le entrate di parte corrente rilevanti ai fini del patto di stabilità interno risultano come di seguito rappresentate:

+ Accertamenti correnti 2015 validi per il patto di stabilità interno

+ Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni di entrata)

- Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni di spesa)

= Accertamenti correnti 2015 adeguati all'utilizzo del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente.

Gli accertamenti adeguati all'utilizzo del Fondo pluriennale vincolato garantiscono la copertura agli impegni considerati esigibili nell'anno 2015. In sede di monitoraggio finale ai fini del rispetto del patto devono essere calcolati gli importi del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente, registrati rispettivamente in entrata e in uscita nel rendiconto di gestione. Ai fini del calcolo sopra indicato si fa riferimento al Fondo pluriennale di parte corrente, determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno. Si ribadisce che il Fondo pluriennale vincolato, in considerazione della sua precipua funzione, incide sul saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno solo per la parte corrente, in quanto rilevante ai soli fini della competenza.

Fondo crediti di dubbia esigibilità - Il comma 490 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 – novellando il comma 3 dell'articolo 31 della legge di stabilità 2012 – è intervenuta sulle modalità di calcolo del saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno stabilendo che, a decorrere

dall'anno 2015, ai fini della determinazione del predetto saldo finanziario rilevano gli stanziamenti di competenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all'articolo 167 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 16, del decreto legislativo 23 giugno, n. 118, recante la disciplina per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali, come integrato dal decreto legislativo correttivo 10 agosto 2014, n. 126. A tal proposito, si rammenta che il principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 di cui all'allegato n. 4/2 al citato decreto legislativo n. 118/2011, precisa che tra le spese di ciascun esercizio deve essere stanziata un'apposita posta contabile (di parte corrente e in conto capitale), denominata "accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio finanziario, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Se ne deduce che la finalità di tale Fondo, pertanto, è quella di evitare che le entrate non esigibili nel corso dell'esercizio possano costituire la copertura di spese esigibili nell'esercizio e salvaguardare, di conseguenza, gli equilibri dei bilanci. Pertanto, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, nel calcolo del saldo finanziario di cui al citato comma 3 dell'articolo 31, rientra, fra le spese, il valore dell'accantonamento annuale stanziato nel predetto Fondo di parte corrente, aggiornato alle ultime variazioni di bilancio intervenute (Missione 20, Programma 02, titolo I spese correnti, previsioni di competenza, dell'allegato n. 9 – Bilancio di previsione di cui alla lettera a), del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 118 del 2011). Il comma 490 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015, nell'introdurre il terzo periodo del citato comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, ha, inoltre, stabilito che, sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul Fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2015, acquisite con specifico monitoraggio, le percentuali riferite all'anno 2015, definite dall'articolo 31, comma 2, della legge n. 181 del 2011, relative alla determinazione degli obiettivi programmatici, possono essere modificate. Tale previsione, alla luce di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge n. 78 del 2015, non trova applicazione con riferimento ai comuni.

Patto orizzontale nazionale - Ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 6, del decreto legge n. 16 del 2012, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, per i comuni che hanno acquisito spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno "orizzontale nazionale" 2015, il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico-finanziario dell'ente attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari acquisiti sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare nel 2015 spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. La norma in parola è correttamente applicata se l'importo dei pagamenti di cui sopra non risulti inferiore ai medesimi spazi finanziari acquisiti mediante il meccanismo del patto di stabilità interno "Orizzontale nazionale". A tal proposito, gli spazi finanziari acquisiti mediante il patto orizzontale nazionale devono essere utilizzati per i suddetti pagamenti effettuati successivamente alla comunicazione dell'avvenuta rimodulazione dell'obiettivo per effetto del predetto meccanismo.

Certificazione dei tempi di pagamento in attuazione dell'articolo 41 della legge 24/04/2014, n. 66 - Il comma 1 dell'articolo 41 dispone che a decorrere dall'esercizio 2014 sia individuato l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Ciò premesso, si segnala che il successivo comma 3 del medesimo articolo prevede che la riduzione degli obiettivi di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è applicata, sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al medesimo comma 122, esclusivamente agli enti locali che risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Trasferimenti statali e regionali - Devono essere considerati nella misura registrata nei conti consuntivi e, pertanto, nel saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, i trasferimenti erariali e regionali incidono per il totale accertato (per le entrate correnti) e per il totale riscosso (per la parte in conto capitale) sulla base dei dati registrati nell'anno e desumibili dal conto consuntivo.

Verifica del rispetto del patto di stabilità interno - Il rispetto del patto da parte dei singoli enti viene valutato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2015 con l'obiettivo annuale prefissato.

Per i dettagli dei flussi si rinvia all'allegato "CRONOPROGRAMMA SPESA IN CONTO CAPITALE TRIENNIO 2015-2017" del quale si riporta sinteticamente per estratto il seguente

RIEPILOGO RISCOSSIONI ED USCITE IN CONTO CAPITALE:

<u>RIEPILOGO FLUSSI:</u>	flussi ad oggi	PREVISIONE	totale flussi 2015	flussi 2016	flussi 2017
		ulter. flussi 2015			
TOTALE INCASSI	1.525.956,28	5.923.940,38	7.429.177,93	4.476.400,00	3.500.000,00
TOTALE PAGAMENTI	2.866.821,39	6.125.903,73	8.556.430,33	3.649.342,48	2.780.383,00

VERIFICA PREVISIONALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 2015-2017

Dall'analisi del bilancio pluriennale 2015-2017 di cui alla proposta deliberativa consiliare di assestamento dei conti in corso di approvazione cui il presente documento è parte integrante, emergono i seguenti dati contabili di seguito riportati:

ACCERTAMENTI/INCASSI	2015	2016	2017
Titolo I	18.300.481,13	17.876.382,73	17.883.699,11
Titolo II	1.773.343,57	1.547.707,41	1.557.607,41
Titolo III	4.728.191,21	4.232.556,46	4.267.556,46
FPV parte corrente	252.301,13		
Titolo IV (incassi)	7.429.177,93	4.476.400,00	3.500.000,00
TOTALE ENTRATA	32.483.494,97	28.133.046,60	27.208.862,98
IMPEGNI/PAGAMENTI:			
Titolo I	25.298.363,31	23.634.617,91	23.685.581,23
Titolo II (pagamenti)	8.556.430,33	3.649.342,48	2.780.383,00
- spese finanziate con alienazione farmacie	-1.846.718,73		
TOTALE USCITA	32.008.074,91	27.283.960,39	26.465.964,23
SALDO	475.420,06	849.086,21	742.898,75
differenziale	2.420,06	3.086,21	9.898,75

Dai dati 2015-2017 sopra descritti si prende atto del rispetto programmatico del patto:

- il saldo previsionale dell'esercizio 2015 è stimato in € 475.420,06, migliore dell'obiettivo stimato per il medesimo anno pari ad € 473.000,00;
- il saldo previsionale dell'esercizio 2016 è stimato in € 849.086,21, migliore dell'obiettivo stimato per il medesimo anno pari ad € 864.000,00;
- il saldo previsionale dell'esercizio 2017 è stimato in € 724.898,75, migliore dell'obiettivo per il medesimo anno pari ad € 733.000,00.

SPESA PER IL PERSONALE

Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con parere n. 27/CONTR/11 del 12 maggio 2011 ha profondamente modificato il concetto di <<spesa del personale>> a cui far riferimento per il monitoraggio ed il contenimento dell'agglomerato di spesa, stravolgendo precedente interpretazione della Sezione Toscana che aveva assunto

con precedente parere n. 111/2010. In riferimento alla modalità di calcolo della spesa di personale, la Sezione Regionale della Corte dei Conti Toscana, giusta deliberazione n. 111 del 4 ottobre 2010, richiamava quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie nelle linee guida al monitoraggio al bilancio di previsione 2010 (Delibera 9/2010), in cui erano elencate le componenti da includere e da escludere dal computo della spesa di personale. La ricognizione di seguito indicata, che delinea in senso sostanziale l'ambito delle spese da considerare <<spesa di personale>> ai fini del rispetto delle norme di coordinamento di finanza pubblica assume la medesima configurazione anche per il calcolo del parametro di riferimento per il divieto di assunzione, perché la logica ispiratrice deve essere unitaria ed univoca. Si ricorda che tale disposizione risulta oggi abrogata dal D.L. 90/2014.

Occorre verificare il rispetto della progressiva riduzione in senso assoluto della spesa del personale, il cui parametro deve essere assunto al netto delle variabili dei contratti e di tutte quelle spese che, pur rientrando nell'Intervento "T" non vanno computate in base alle precise disposizioni di monitoraggio impartite dalla Corte dei Conti in sede di funzione di controllo "collaborativo"; di seguito è riportata l'analisi della spesa dalla quale si osserva il rispetto della disposizione normativa. La L. 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 1 comma 557 così recita:

557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

In caso di mancato rispetto della disposizione sopra rappresentata, è applicato il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero *"In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione."*

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 all'art. 3 ha modificato il comma 557 quater della L. 296/2006 disponendo che:

557-*quater*. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

PROGRESSIVA RIDUZIONE SPESA PERSONALE (art. 1, c. 557, L. 27.12.2006, n. 296):

SPESA PERSONALE		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
INTERVENTO 1		6.617.434,39	6.475.872,68	6.249.868,84	6.169.365,71	6.254.014,71	6.116.737,62	6.116.737,62
IRAP	INT,7	410.738,39	406.623,35	368.462,45	351.451,72	367.557,38	345.477,81	347.991,01
ALTRE SPESE INT.3								
Mensa		65.000,00	60.000,00	65.000,00	59.418,32	60.000,00	59.000,00	59.000,00
Formazione-missioni		47.140,00	47.140,00	47.140,00	25.546,40	78.523,00	44.983,00	44.983,00
Previdenza integrativa P.M.						25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE		7.140.312,78	6.989.636,03	6.730.471,29	6.605.782,15	6.785.095,09	6.591.198,43	6.593.711,63
CONTRATTI 2002-2010		944.453,70	944.453,70	944.453,70	944.453,70	944.453,70	944.453,70	944.453,70
Categorie protette		399.106,38	401.702,56	393.627,30	384.425,43	384.425,43	384.425,43	384.425,43

Personale stagionale a progetto (art. 208 CDS)	68.124,03	93.699,68	57.349,47	57.710,19	57.710,19	57.711,00	57.711,00
Formazione-missioni	47.140,00	47.140,00	47.140,00	25.546,40	78.523,00	44.983,00	44.983,00
Diritti di Rogito	33.966,70	12.334,88	35.500,00	25.334,97	0,00	0,00	0,00
Incentivi progettazioni	45.000,00	7.056,51	0	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOT.DETRAZIONI	1.536.938,72	1.506.387,33	1.478.070,47	1.445.117,74	1.515.112,32	1.481.573,13	1.481.573,13
TOT.SPESA	5.603.374,66	5.483.248,70	5.252.400,82	5.160.664,41	5.269.982,77	5.109.625,30	5.112.138,50
MEDIA TRIENNIO	5.446.341,39						

Si precisa che a far data dal mese di luglio 2015, in ossequio al disposto di cui alla deliberazione delle Sezioni Autonomie della Corte dei Conti n. 22 del 25 giugno 2015, tra le spese del personale sono state inserite le somme accantonate a titolo di previdenza complementare per la polizia municipale debbono essere incluse nella spesa del personale oggetto di contenimento ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; pur trattandosi di una voce che si replica sostanzialmente nel medesimo ammontare di anno in anno, per mera praticità ed anche per oggettiva sostenibilità, tale importo è inserito contabilmente solo a decorrere dal presente esercizio finanziario.

I valori del Bilancio pluriennale 2015-2017 sono ampiamente inferiori alla media dell'ultimo triennio e quindi il vincolo è rispettato.

Per il triennio 2011-2014 sono stati assunti i dati a consuntivo, mentre per il triennio 2015-2017 è inserita la spesa prevista da progetto di variazione al bilancio pluriennale in corso di variazione cui il presente documento è parte integrante. Le serie sono costruite utilizzando aggregati di voci di spesa omogenee e le componenti considerate per la determinazione della spesa sono quelle indicate di seguito.

a) sono contabilizzate e quindi inserite nell'importo sopra definito:

- le retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato;
- compensi per gli incarichi conferiti ai sensi degli artt. 90 e 110 del D.Lgs. n. 267/2000 (presenti fino a metà 2014);
- gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
- gli oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo;
- l'Irap;

b) non sono contabilizzati:

- le spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno e da altri Enti;
- le spese per la formazione e rimborsi per le missioni;
- le spese per emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti, conseguenti al rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- le assunzioni stagionali a tempo determinato a "progetto" per sicurezza stradale ai sensi dell'art. 208 del nuovo Codice della Strada;
- gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali intervenuti dopo l'anno 2004;

c) non sono contabilizzati perché figure attualmente non presenti nel Comune di Cecina:

- le spese per collaborazioni a progetto, o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni;
- i lavoratori socialmente utili;
- il personale in convenzione;
- le spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate;
- il personale con contratti di formazione lavoro;
- il personale comandato presso altre amministrazioni;
- le somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando.

INCIDENZA SPESA PERSONALE SULLA SPESA CORRENTE:

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, all'art. 3, ai commi 5, 5 *quater* e 6 così recita:

5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo

5-*quater*. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015

6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.

Ritenuto, pertanto, che occorra determinare la percentuale della spesa del personale sulla spesa corrente congiuntamente a quella assunta dalla Società Partecipate, in quanto va costantemente monitorata la riduzione seppur non vincolante in termini assunzionali.

Per quanto attiene specificamente l'incidenza percentuale della spesa del personale, il calcolo elaborato in base alla interpretazione dettata dal parere n. 27/2011 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, deve tener di conto anche del rinnovato criterio di calcolo indicato dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie con deliberazione n. 14 del 30 novembre 2011, nella quale sono state date indicazioni sul consolidamento della spesa del personale, nelle more del nuovo sistema di contabilità tuttora in sperimentazione. In particolare sono state fornite indicazioni, non propriamente chiarissime, che hanno comportato due successive deliberazioni delle Sezioni Regionali della Toscana (3/2012/PAR) e successivamente della Lombardia (n. 75/2012/PAR) sulla modalità di calcolo delle dette spese di personale delle partecipate da inglobare nella spesa complessiva del Comune sostenuta allo stesso titolo.

Il comma 7 dell'art. 76 D.L. n. 112/08, stabilisce che, ai fini del computo delle percentuali che incidono sulla possibilità per l'ente locale di procedere a nuove assunzioni, <<si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari>>.

La Sezione Autonomie della Corte dei Conti (deliberazione n. 14/AUT/2011/QMIG del 29 dicembre 2011) ha affermato che <<in assenza di una esplicita normativa che definisca le metodologie e le tecniche del consolidamento, occorre fare riferimento, in relazione alle modalità di calcolo in argomento, ai principi generali che rispondano a criteri di ragionevolezza e di valorizzazione delle finalità che il legislatore persegue con la norma in esame>>. In particolare, le Sezioni Autonomie hanno precisato che "nell'attuale periodo transitorio" (ovvero, "in attesa che si completi la sperimentazione per la redazione del bilancio consolidato") occorre far riferimento "ad un metodo sintetico per calcolare la quota delle spese di personale della società partecipata da sommare alle spese di personale degli enti proprietari".

In quest'ottica la Sezione Autonomie ha delineato un possibile criterio per procedere al consolidamento delle spese di personale ai fini dell'applicazione del comma 7 dell'art. 76 D.L. n. 112/08: <<il metodo di calcolo si

basa sulla seguente semplice proporzione: il valore della produzione della società sta alle spese totali del personale della stessa come il corrispettivo sta alla quota del costo di personale attribuibile all'Ente, che è l'incognita da calcolare. Per risolvere tale proporzione, si moltiplicano le spese del personale per il corrispettivo e si divide il risultato ottenuto per il valore della produzione. Questo criterio utilizza, ai fini del calcolo, il costo del personale della società (voce B9 del conto economico) senza operare particolari depurazioni, rispondendo all'esigenza sostanziale di individuare un indicatore sintetico della sostenibilità della spesa di personale dell'ente. Per il calcolo dell'incidenza, la quota di spese del personale della società partecipata, così individuata, va a sommarsi alle spese di personale dell'Ente e il totale si divide per le spese correnti dell'ente. In tal modo si agisce soltanto sul numeratore, come proposto dalla Sezione remittente per l'ipotesi della società partecipata da unico ente pubblico, sicché il metodo ne rappresenta uno sviluppo, in quanto consente di evitare eventuali imprecisioni dovute alla semplice somma di tutte le spese di personale delle società partecipate a quelle dell'ente>> (deliberazione n. 14/AUT/2011/QMIG del 29 dicembre 2011).

La Sezione di Controllo della Toscana, giusta deliberazione n. 3/2012/PAR del 17 gennaio 2012, ha precisato che quando la società partecipata percepisce "ricavi", la quota degli introiti riferibile <<al singolo socio-comune va sostituita o sommata al corrispettivo versato dal comune sia in occasione del calcolo della spesa di personale della società attribuibile al comune secondo la proporzione sopra delineata (numeratore), sia in riferimento al calcolo della spesa corrente (denominatore), in quanto tale importo avrebbe costituito il contributo versato dal comune alla società (e quindi rientrante nella spesa corrente dell'ente locale) nel caso in cui lo stesso avesse introitato direttamente il gettito derivante dalla tariffa. Difatti mentre il corrispettivo versato dall'Ente alla società concorre a formare la spesa corrente dell'ente locale (denominatore) ed è pertanto compreso nella stessa, gli introiti da tariffe direttamente percepiti (e trattenuti) dalla società, non transitando nel bilancio dell'ente locale socio, non verrebbero computati al denominatore della frazione, con conseguente disomogeneità dei dati e, soprattutto, disuguaglianza degli esiti a seconda che vi sia stato o meno ricorso alla gestione esternalizzata piuttosto che alla gestione interna di un determinato servizio>>.

Alla stregua del possibile criterio indicato dalle Sezioni Autonomie, l'Ente Locale per calcolare "le spese di personale ... da inglobare nella spesa complessiva del Comune sostenuta allo stesso titolo" deve prendere i ricavi della partecipata e li deve rapportare al valore della produzione. La percentuale che si ricava da detto rapporto deve poi essere applicata alle spese di personale individuando così la quota parte di spesa di personale imputabile all'ente. L'operazione, infine, deve essere completata aggiungendo gli stessi ricavi della farmacia al denominatore delle spese correnti dell'Ente Locale.

Occorre individuare quali partecipate siano di interesse della norma e per l'Amministrazione Comunale di Cecina ha riguardato finora solamente la "AFC Srl Uninomiale", società concessionaria delle farmacie comunali; la suddetta società è stata posta in liquidazione con decorrenza 1° gennaio 2015.

Si è pertanto proceduto al consolidamento della spesa del personale seguendo le migliori interpretazioni oggi adottate sulla normativa esistente; in particolare si è seguito il metodo proposto dal Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa dell'Università degli Studi di Firenze che a tal proposito ha effettuato specifiche sperimentazioni pratiche. L'analisi è effettuata su tutte le partecipate (società di capitali, consorzi ecc.) che sono sottoposte a controllo, influenza notevole, controllo congiunto sulla capacità dell'Ente di indirizzare la politica di gestione, verso una strategia comune facendo riferimento ad una nozione di controllo di diritto, di fatto e contrattuale anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione diretta o indiretta. Ne è pertanto originato un elenco dal quale emergono inclusioni ed esclusioni dalla determinazione del consolidato; in particolare l'«esclusione» è derivata dalle seguenti specifiche condizioni: l'irrilevanza del bilancio di un componente sulla situazione economico finanziaria del gruppo, l'impossibilità di reperire informazioni necessarie, Enti in contabilità finanziaria. Il controllo congiunto, pertanto, è stato verificato non solo sulle partecipazioni di cui l'Ente ha la maggioranza ma l'interesse dell'ente viene volontariamente tutelato dall'Ente che detiene la maggioranza. Nello specifico include: gli enti strumentali a totale partecipazione dell'Ente, le società controllate o con influenza dominante, quelle a totale partecipazione pubblica e titolare di affidamento diretto.

Disamina Organismi partecipati dal Comune di Cecina

Ragione Sociale	Inclusione/Esclusione dal Consolidamento
Retiambiente SpA	ESCLUSA in quanto attualmente inattiva
A.F.C. - Azienda Farmaceutica Cecinese Srl	INCLUSA in quanto totalmente di proprietà dell'Ente, limitatamente al periodo di attività fino al 31/12/2014
Consorzio Polo Tecnologico Magona	ESCLUSA a partecipazione mista con maggioranza privata
Casalp - Casa Livorno e Provincia SpA	INCLUSA in quanto a totale partecipazione pubblica
Rea - Rosignano Energia Ambiente SpA	INCLUSA a maggioranza pubblica
Azienda Servizi Ambientali - A.S.A. SpA	ESCLUSA a partecipazione mista con maggioranza privata
A.T.L. - Azienda Trasporti Livornese	ESCLUSA a partecipazione mista con maggioranza privata
Promozione e Sviluppo Srl in liquidazione	ESCLUSA in quanto a maggioranza privata e in liquidazione
Consorzio La Strada del Vino - Costa degli Etruschi	ESCLUSA a maggioranza privata

Disamina sui presupposti dell'inclusione nel consolidamento		
Ragione Sociale	Motivazione inclusione Consolidamento	Riferimento Normativo
A.F.C. - Azienda Farmaceutica Cecinese Srl	Società a totale partecipazione dell'Ente affidataria del servizio pubblico delle farmacie fino al 31/12/2014	art. 19 allegato 4 punto 2 - 3) D.P.C.M. 28 DICEMBRE 2011
Casalp - Casa Livorno e Provincia SpA	Società a totale partecipazione pubblica costituita in ottemperanza della L.R.T. n. 77/98 per la gestione del patrimonio E.R.P.	art. 19 allegato 4 punto 2 - 4) D.P.C.M. 28 DICEMBRE 2011
Rea - Rosignano Energia Ambiente SpA	Società mista con maggioranza detenuta da Enti locali ed affidataria di servizio pubblico	art. 19 allegato 4 punto 2 - 3) b) D.P.C.M. 28 DICEMBRE 2011

I criteri per il calcolo del consolidamento di bilancio e della spesa del personale

Per le società partecipate da più soggetti, è necessario determinare il “peso” della società stessa nel consolidamento di ogni Ente. Mentre l’allegato 4 al D.P.C.M. 28 Dicembre 2011 prevede l’inserimento dei dati nel bilancio consolidato in maniera proporzionale alla quota di partecipazione, per il consolidamento della

spesa del personale, come già sopra delineato, la deliberazione n. 14/2011 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha individuato nei corrispettivi a carico dell'Ente lo strumento che consente di attribuire le spese di personale della società; nel caso in cui la società partecipata percepisca ricavi derivanti da tariffa, la Sezione ha precisato che è possibile utilizzare tali ricavi da sommare ad eventuali corrispettivi se presenti. La Sezione Toscana della Corte dei Conti ritiene che, nel caso in cui una società percepisca ricavi da tariffa tale quota va sostituita o sommata al corrispettivo versato dal comune sia in occasione del calcolo della spesa del personale sia in riferimento al calcolo della spesa corrente.

Consolidamento Spesa del Personale			
A.F.C. - Azienda Farmaceutica Cecinese Srl			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Valore Produzione	€ 2.629.515,00	€ 2.570.111,00	€ 2.521.701,00
Spesa Personale	€ 517.937,00	€ 467.047,00	€ 488.385,00
Corrispettivi di competenza dell'Ente	€ 2.629.515,00	€ 2.570.111,00	€ 2.521.701,00
Importo Consolidato	€ 517.937,00	€ 467.047,00	€ 488.385,00

Casa Livorno e Provincia CASA.LP SpA			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Valore Produzione	€ 13.167.272,00	€ 11.939.747,00	€ 12.079.182,00
Spesa Personale	€ 2.616.763,00	€ 2.449.969,00	€ 2.432.434,00
Corrispettivi di competenza dell'Ente	€ 311.729,00	€ 289.517,82	€ 315.986,15
Importo Consolidato	€ 61.950,64	€ 59.407,43	€ 63.631,42

R.E.A. - Rosignano Energia Ambiente SpA			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Valore Produzione	€ 43.359.142,00	€ 43.148.462,00	€ 48.016.041,00
Spesa Personale	€ 8.291.675,00	€ 9.233.630,00	€ 9.284.718,00
Corrispettivi di competenza dell'Ente	€ 5.405.692,00	€ 6.242.673,11	€ 5.575.043,00
TOTALE Quota costo personale	€ 1.033.743,73	€ 1.335.911,66	€ 1.078.029,36

Per quanto attiene specificamente l'incidenza percentuale della spesa del personale, il calcolo elaborato in base all'interpretazione dettata dal parere n. 27/2011 delle SS.RR. della Corte dei Conti è quella di seguito riportata.

In particolare si precisa che, essendo espletato positivamente l'alienazione dell'azienda delle farmacie comunali che ha conseguito la messa in liquidazione dell'AFC Srl a decorrere dal 1° gennaio 2015, il

consolidamento non è effettuato in quanto il personale è stato completamente trasferito alla Società acquirente.

INCIDENZA PERCENTUALE SPESE PERSONALE:				
	2014	2015	2016	2017
Intervento 1	6.169.365,71	6.247.398,10	6.116.737,62	6.116.737,62
Irap - Int. 7	351.451,72	367.557,38	345.477,81	347.991,01
Intervento 3:				
Mensa	59.418,32	60.000,00	59.000,00	59.000,00
Formazioni e missioni	25.546,40	78.523,00	44.983,00	44.983,00
Previdenza complementare P.M.		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Ente	6.605.782,15	6.778.478,48	6.591.198,43	6.593.711,63
Partecipate	1.078.029,36	1.078.029,36	1.078.029,36	1.078.029,36
Totale Consolidato	7.683.811,51	7.856.507,84	7.669.227,79	7.671.740,99
Spesa corrente	23.435.278,68	25.298.363,21	23.634.617,97	23.685.581,23
incidenza %	32,79%	31,06%	32,45%	32,39%

I dati sono ripresi dal Rendiconto della Gestione 2013 e 2014 e quelli previsionali da Bilancio Pluriennale 2015-2017 in corso di variazione. Preso atto che dalla programmazione assunzionale del fabbisogno 2015-2017 prevede un numero pari od inferiori alle uscite, il vincolo normativo è sostanzialmente rispettato.

Si precisa che anche in questo caso, far data dal mese di luglio 2015, in ossequio al disposto di cui alla deliberazione delle Sezioni Autonomie della Corte dei Conti n. 22 del 25 giugno 2015, tra le spese del personale sono state inserite le somme accantonate a titolo di previdenza complementare per la polizia municipale; pur trattandosi di una voce che si replica sostanzialmente nel medesimo ammontare di anno in anno, per mera praticità ed anche per oggettiva sostenibilità, tale importo è inserito contabilmente solo a decorrere dal presente esercizio finanziario.

Occorre a questo punto far presente che la recentissima deliberazione 18/09/2015, n. 27/SEZAUT/2015/QMIG - Corte dei Conti - Sez. Autonomie ad oggetto "Limiti assunzionali - corretta interpretazione dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a seguito dell'introduzione del comma 557 quater ad opera dell'art. 3, comma 5 bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90", ha ulteriormente e diversamente interpretato la vigente normativa in materia di spesa di personale reintroducendo il vincolo della diminuzione programmatica percentuale del rapporto con la spesa corrente. Trattasi a tutta evidenza di un cambiamento innovativo del quale l'Amministrazione deve nei limiti del possibile adeguarsi in via programmatica e per questo è implicito che le risultanze debbano prevedere adeguati tempi di riallineamento per adottare le opportune strategie al riguardo.

Con deliberazione n. 121/2015/QMIG, depositata in data 10 luglio 2015, la Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, in esito alla richiesta di parere formulata, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, da un Comune ha deferito la questione alle Sezioni Riunite, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del d.l. n. 78/2009, ovvero alla Sezione delle autonomie, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come da ultimo modificato dall'art. 33, comma 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91 convertito dalla legge n. 116/2014.

La è tesa a conoscere la corretta interpretazione dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a seguito dell'introduzione del comma 557 quater ad opera dell'art. 3, comma 5 bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Nello specifico la richiesta è stata volta a conoscere se la mancata riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale - da ricondursi, nel caso di specie, ad operazioni di riduzione straordinaria di spese correnti

oltre alla contabilizzazione nell'anno 2014 di operazioni straordinarie di spesa corrente eterofinanziate - costituisca, comunque, un limite alle assunzioni, sia a tempo determinato che indeterminato, ovvero sia sufficiente per il Comune aver rispettato quanto previsto dal comma 557 quater dell'art.1 della citata l. n. 296/2006.

In merito la disciplina in materia di riduzione della spesa di personale si rinviene nelle disposizioni recate dall'art. 1, comma 557 della l. 27 dicembre 2006, n. 296 che letteralmente prevedono: "*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al Patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento delle spese per il lavoro flessibile;*
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali."*

Il successivo comma 557 ter dispone "*In caso di mancato rispetto del comma 557 si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sanzionando, quindi, con il divieto assoluto di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, il mancato rispetto dell'obbligo di riduzione prescritto dal comma 557."*

Infine, il comma 557 quater, ai fini dell'applicazione dello stesso comma 557, a decorrere dal 2014, impone agli enti "*nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale, con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni"*.

Al fine di risolvere la questione occorre rammentare che l'art. 1, comma 557, della l. n. 296/2006 "*ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica impone agli enti sottoposti al patto di stabilità interno di assicurare la riduzione delle spese di personale con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia. Azioni rivolte, in particolare, agli ambiti di intervento specificati alle lettere a), b) e c) dello stesso comma; ovvero alla riduzione dell'incidenza percentuale della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti, alla razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative ed al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa."*

Il legislatore è successivamente ritornato sulle disposizioni in esame, introducendo il comma 557 quater, che, ai fini dell'applicazione dell'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557, a decorrere dal 2014, impone agli enti di assicurare il contenimento delle suddette spese, con riferimento specifico alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale, indicando, in modo esplicito, diversamente da quanto accaduto fino all'entrata in vigore del decreto n. 90 del 2014 (allorquando la definizione è avvenuta in via pretoria), la base di riferimento, rappresentata dal valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni. Un riferimento temporale non dinamico (a scorrimento) bensì fisso ed invariabilmente riferito al triennio 2011-2013, in ragione, come precisato nella delibera di questa Sezione n. 25 del 2014, della natura particolarmente stringente dei vincoli assunzionali e di spesa vigenti in quel periodo. Da ultimo le disposizioni in esame sono state ulteriormente modificate dal comma 424 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) di tal che nel computo del limite di spesa di cui al comma 557 - fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria del bilancio dell'ente - non devono essere prese in considerazione le spese sostenute per il personale ricollocato delle province (cfr. deliberazione n.19/SEZAUT/2015/QMIG).

Alla soluzione della questione soccorrono le pronunce del Giudice delle leggi, più volte intervenuto per dirimere questioni sollevate in merito alle disposizioni recate dai commi 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, che hanno avuto un travagliato iter ermeneutico, anche in ragione dei reiterati interventi del legislatore in senso modificativo ed integrativo delle stesse.

A tal proposito, deve rammentarsi la sentenza n. 108 del 2011, pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità degli articoli 1,3,13,15,16,17 e 19 della legge regionale della Calabria 26 febbraio 2010, n. 8. In tale sede la Consulta ha affermato che i commi 557 e 557 bis dell'art.1 della legge n. 296/2006 nonché il comma 6 dell'art. 76 del d.l. n. 112/2008, ispirati alla finalità di contenimento della spesa pubblica, costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono obiettivi di riequilibrio senza, peraltro, prevedere strumenti per il perseguimento dei medesimi. Invero, come già in precedenza considerato dalla stessa Corte " *la spesa per il personale per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del Patto di stabilità interno, data la sua rilevante entità, costituisce non già una minuta voce di dettaglio ma un importante aggregato della spesa corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principi fondamentali della legislazione statale*" (cfr. sentenza n. 69/2011).

In altre pronunce - come puntualmente riepilogato nella più recente sentenza del 25 febbraio 2014, n. 27 - è stata affermata, altresì, la natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica del comma 557 ter dell'art.1 della legge n. 296/2006, in quanto le disposizioni ivi contenute sono dirette ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa mediante la previsione, in caso di inosservanza degli stessi, dell'applicazione del divieto tassativo di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo (cfr. sentenza n. 148/2012).

Nel caso di specie riveste particolare interesse la citata sentenza n. 27/2014, ove la Consulta ha chiarito che " *La normativa censurata (art.12 comma 1, ed art. 34, comma 1 della LR Molise 17 gennaio 2013, n. 4), consentendo agli enti di procedere a nuove assunzioni in assenza di un piano per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 557, con particolare riferimento alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti ed alla razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, risulta in palese violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica*".

Conclusivamente è stato ritenuto che la questione trovi soluzione, partendo dal presupposto che restano ferme, come stabilito dallo stesso art. 3, comma 5 quarto periodo, del d.l. n. 90/2014, le previsioni di riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, nel riconoscimento che il contenimento di spesa da realizzare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di risorse umane, ha come obiettivo la riduzione della spesa di personale anche in termini di incidenza percentuale rispetto al complesso delle spese di parte corrente, secondo il parametro fissato dal comma 557 *quater*.

Con tale interpretazione si intende, infatti, ribadire l'immediata cogenza dell'obbligo di riduzione dell'incidenza percentuale della spesa di personale quale *species* rispetto al *genus* "spesa corrente", cui, peraltro, non sembra ostare la circostanza che non risulti ancora emanato il previsto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, volto all'individuazione di criteri e parametri di dettaglio.

L'indicata soluzione ermeneutica applica il comma 557 alla stregua del parametro introdotto dal comma 557 *quater*, riconoscendo a quest'ultimo finalità integrativa e non assorbente e risulta costituzionalmente orientata, alla luce della consolidata giurisprudenza in merito all'applicazione delle disposizioni in esame (cfr. ex plurimis sentenza n. 27/2014).

Infine, la Corte ha ritenuto di voler confermare l'orientamento espresso dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 25 del 2014, sulla base della prospettata argomentazione che l'allentamento dei vincoli assunzionali da parte del legislatore abbia operato nel senso di consentire un più ampio ambito di manovra all'ente, chiamato ad operare la riduzione, nel dichiarato intento di conferire maggiore flessibilità al turn over, con riferimento ad un parametro temporale fisso ed immutabile, individuato nel valore medio della spesa effettivamente sostenuta negli esercizi 2011-2013.

La Sezione delle autonomie sulla questione di massima come ricostruita in parte motiva, ha enunciato il seguente principio di diritto: " *le disposizioni contenute nel comma 557 lett. a) della legge n. 296/2006, che impongono la riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti, devono considerarsi immediatamente cogenti alla stregua del parametro fissato dal comma 557 quater e la programmazione delle risorse umane deve essere orientata al rispetto dell'obiettivo di contenimento della spesa di personale ivi indicato*".

A tal fine si ritiene di replicare la medesima tabella sopra esposta limitando il monitoraggio dell'incidenza percentuale della spesa del personale a quella del solo Ente quale elemento vincolante differenziato da quello programmatico non obbligatorio del consolidato.

INCIDENZA PERCENTUALE SPESE PERSONALE:				
	2014	2015	2016	2017
Intervento 1	6.169.365,71	6.247.398,10	6.116.737,62	6.116.737,62
Irap - Int. 7	351.451,72	367.557,38	345.477,81	347.991,01
Intervento 3:				
Mensa	59.418,32	60.000,00	59.000,00	59.000,00
Formazioni e missioni	25.546,40	78.523,00	44.983,00	44.983,00
Previdenza complementare P.M.		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Spesa	6.605.782,15	6.778.478,48	6.591.198,43	6.593.711,63
Spesa corrente	23.435.278,68	25.298.363,21	23.634.617,97	23.685.581,23
incidenza %	28,19%	26,79%	27,89%	27,84%

Per quanto sopra espresso è evidente che il rispetto della rinnovata interpretazione nomofilattica della SS.AA. della Corte dei Conti verrà necessariamente dispiegata con la prossima programmazione 2016-2018 essendo materialmente impossibile procedere alla modulazione del presente esercizio giunto oramai al termine.

CONTENIMENTO SPESA PERSONALE (D.M. Interno 18 febbraio 2013):

A quanto sopra deve aggiungersi l'ulteriore limite di contenimento della spesa del personale determinato in base al decreto del Ministero dell'Interno del 18 febbraio 2013 pubblicato sulla G.U. n. 55 del 6 marzo 2013 che prevede come indicatore (su dieci) per l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari la quota del 39% quale rapporto massimo tra spese di personale ed entrate correnti. Il dato 2011 e la proiezione del periodo 2013-2017 risulta la seguente:

ENTRATE CORR./SPESE	2014	2015	2016	2017
ENTRATE TIT. 1, 2 e 3	24.851.300,10	24.802.015,91	23.656.646,60	23.708.862,98
SPESE INTERVENTO 1	6.169.365,71	6.247.398,10	6.116.737,62	6.116.737,62
PERCENTUALE	24,83	25,19	25,86	25,80

I risultati risultano essere tutti ampiamente sotto la quota massima prevista e quindi il limite normativo è rispettato.

LIMITAZIONI ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78):

La normativa citata, recentemente rinnovata con il D.L. 90/2014, prevede il permanere dell'obbligo del limite della spesa del 50% rispetto al quella sostenuta per le medesime finalità nel 2009 disponendo che tale limitazione non si applichi agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, restando comunque fermo che la spesa complessiva non possa superare quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Quindi, dal momento che il Comune di Cecina ha rispettato gli obblighi di cui al citato comma 557, il limite delle assunzioni a tempo determinato rientrano nell'importo del 100% della spesa sostenuta nel 2009.

Tuttavia, siccome la precedente disposizione dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 prevedeva separate limitazioni (ordinaria 50% e per l'esercizio delle funzioni fondamentali 100%), occorre rielaborare il nuovo obiettivo che comprende tutte le assunzioni effettuate nel 2009 con la sola esclusione dei dirigenti a contratto ex art. 110 D.Lgs. 267/2000, così come interpretato in sede nomofilattica dalla SS.AA. della Corte dei Conti con deliberazione n. 11/2012 la cui fattispecie è stata presente fino al giorno 9 giugno 2014.

Procedendo al consolidamento delle spese sopra rappresentate, avremo:

Spesa personale	2009	2014	2015	2016	2017
Tempo determinato	134.421,33	55.930,03	105.150,03	58.390,00	58.390,00

Il vincolo è rispettato: la previsione 2015-2017 è sempre inferiore all'importo del 2009.

IL TETTO ALL'INDEBITAMENTO

L'articolo 8 della L. n. 183 del 2011 reca disposizioni dirette a favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del debito pubblico degli enti locali. In particolare, il comma 1 del citato articolo 8, modificando il comma 1 dell'articolo 204 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), dispone che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati agli oneri già in essere, non superi il 4% a decorrere dall'anno 2014, del totale relativo ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Il comma 11 dell'articolo 16 del D.L. n. 95 del 2012 ha chiarito che il predetto articolo 204 si interpreta nel senso che l'ente locale nell'assumere nuovi mutui e ad accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato deve esclusivamente prendere a riferimento il valore soglia previsto nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento e non già nel triennio di riferimento. Il successivo comma 3 del predetto articolo 8, nel sancire che le disposizioni di cui al medesimo articolo 8 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, dispone che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, a decorrere dall'anno 2013, gli enti locali riducono l'entità del debito pubblico. La Legge di Stabilità 2015, 23 dicembre 2014, n. 190, all'art. 1, comma 539, prevede, poi l'aumento la percentuale massima dell'indebitamento al 10 per cento.

La limitazione normativa è ampiamente rispettata dall'Amministrazione Comunale di Cecina poiché non sono programmati nuovi mutui per tutto il triennio considerato.

Lo *stock* del debito ha la seguente evoluzione, significando l'estinzione anticipata di mutui del 2014, approvata con deliberazione consiliare n. 79/2014:

Anno	2014	2015	2016	2017
residuo debito	1.190.669,90	144.250,86	123.407,92	101.379,29
nuovi prestiti				
prestiti rimborsati	136.968,12	20.842,94	22.028,63	23.281,75
Estinzione anticipata	909.450,92			
totale fine anno	144.250,86	123.407,92	101.379,29	78.097,54

Si precisa infine che il residuo debito, di entità assolutamente marginale, non può materialmente essere estinto anticipatamente perché trattasi di sommatoria alcuni mutui ricontrattati con la Cassa Depositi e Prestiti in tempo remoto per i quali non ne è consentito il riscatto.

CONCLUSIONI

Da quanto sopra emerge il rispetto prospettico di tutte le disposizioni.

Si ritiene di confermare le linee di indirizzo condotte finora, essendo improntate tutte alla ricerca del miglior risultato e le scelte strategiche già adottate nei precedenti anni che sinteticamente elenchiamo di seguito:

- non sussistono contratti di personale stipulati al di fuori di quelli consentiti dalla normativa ed i limiti assunzionali rientrano entro i quantitativi che consentano l'oggettiva riduzione prospettica del totale della spesa del personale;
- gli organismi collegiali in essere sono quelli previsti dalla Legge ed i loro compensi rientrano nelle specifiche limitazioni previste;
- l'aggiudicazione di servizi e forniture avvengono a mezzo di gare ad evidenza pubblica previa preventiva verifica delle disponibilità offerte dalla Consip Spa di Roma, Società unipersonale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quelle offerte sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (c.d. M.E.P.A.) gestito dalla medesima Consip Spa e le procedure tramite la piattaforma telematica "START" offerta dalla Regione Toscana per gli Enti del territorio per espletare gare elettroniche sia in via surrogatoria che in concorrenza a quelle "Mepa"; inoltre, a decorrere da quest'anno è stata attivata la gestione associata delle gare con un centro di committenza unico per i Comuni di Cecina, Rosignano Marittimo, Bibbona e Castagneto Carducci;
- è impostato il ricorso alla formula dell'acquisto di beni e servizi con contratto a risultato;
- l'attività di accertamento delle partite creditorie, con particolare riferimento a quelle tributarie, è continuo con l'importante risultato della costante stabilizzazione delle entrate;
- le tariffe dei servizi sono determinate in modo da coprire tendenzialmente i costi di produzione, facendo salve le riduzioni e le esenzioni per le fasce sociali più deboli per la promozione del benessere della popolazione.

In conclusione:

- viene preso atto del raggiungimento del pieno rispetto della normativa sul patto di stabilità dall'istituzione e per tutti gli anni successivi;
- per il raggiungimento prospettico degli obiettivi del patto per l'esercizio in corso, in ragione delle difficoltà nell'accertamento di alcune partite in conto capitale di elevata consistenza, sono state assunte tutte le iniziative possibili atte al raggiungimento del risultato;
- viene preso atto del raggiungimento programmatico degli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica per gli esercizi successivi.

Cecina, lì 24 settembre 2015



COMUNE DI CECINA
(Provincia di Livorno)

Collegio dei revisori

Verbale n. 151 del 25 settembre 2015

Il giorno 25 settembre 2015 alle ore 09,30, a seguito di convocazione verbale da parte del presidente in Cecina, presso la sede municipale distaccata di via Rossini n. 5, nell'ufficio Ragioneria, si è riunito il Collegio dei Revisori dell'Ente, nominato per triennio 2009-2012 con delibera del Consiglio comunale n. 49 del 3 agosto 2009 e confermato con atto consiliare n.78 del 13 settembre 2012, nelle persone di:

- Mario Bellucci - ragioniere iscritto nel registro dei revisori contabili presidente;
- Anna Maria Paladini - ragioniere commercialista - membro effettivo;
- Giacomo Boni - dottore commercialista – membro effettivo.

al fine di esprimere il parere di propria competenza – ai sensi dell'art 239, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 - in merito alla proposta di delibera “bilancio di previsione 2015 e suoi allegati – variazioni”, delibera che sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale nella seduta convocata per il 29 prossimo.

Assistono il collegio il dirigente del settore Gestione Risorse, dott. Eugenio Stefanini e l'istruttore direttivo Lida Porciani.

Il Collegio vista la proposta di deliberazione sopra specificata che prevede variazioni al bilancio di previsione 2015 mediante:

applicazione di quota parte dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2014, così come rideterminato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, come previsto dal D.Lgs. 118/2011, attuato con delibera G.C. n° 74 del 28/04/2014, per un importo di € **129.150,90**– con questa variazione il totale dell'avanzo di amministrazione applicato ammonta a € 3.061.547,30 per cui residuano complessivi € 8.458.476,55 di cui € 5.019.696,82 acantonati per fondo rischi e crediti per dubbia

esigibilità - , e per **€ 324.368,63** per maggiori entrate derivanti dalla somma algebrica di operazioni diverse come meglio specificate negli allegati al presente verbale e che qui si riassumono sinteticamente, oltre a una serie di variazioni per storni come appaiono dall'allegato "A" al presente verbale:

ENTRATA

Adeguamento contributo per integrazione canoni locazione	€	6.974,80
Contributo regionale per eventi metereologici avversi	€	20.070,00
Concessioni demaniali – adeguamento	€	141,36
Rimborso spese elezioni	€ -	26.585,78
Colonia estiva – introiti	€	2.239,00
Diritti condono	€	5.000,00
Diritti segreteria	€	10.000,00
Trasporto alunni	€	1.000,00
Proventi servizi al cittadino	€	6.000,00
Canone concessione campeggio-adequamento	€	10.161,37
Fitto capannoni – adeguamento	€	2.794,20
Canoni da subaffitti immobili di terzi	€	8.573,68
Fondo rotazione progettazioni	€	40000,00
Alienazioni farmacie	€ -	72.000,00
Partite di giro	€	<u>310.000,00</u>
<u>TOTALE</u>	€	324.368,63
Applicazione avanzo amministrazione	€	<u>129.150,90</u>
TOTALE COMPLESSIVO	€	453.519,53

=====

USCITE

Assistenza tecnica	€	12.078,00
Rimborsi spese revisori novo collegio	€	5.000,00
Spese pubblicazione bilancio	€ -	9.500,00
Fondo rotazione progettazioni piano oo.pp.	€	40.000,00
Contributi spese funzionam. Scuole elem.	€	2275,83
Contributo straordinario per danni eventi metereologici	€	20.070,00
Spese gestione ATO	€	10.200,00
Adeguamento contributo per integrazione canoni locazione	€	6.974,80
Perizie e collaudo lavori fiume	€	269.840,00

Ripristino torrino Cinquantina	€	33.000,00
Fondo solidarietà	€ -	30,00
Gestione randagismo	€ -	700,00
Posa in opera cestini	€	7.50000
Lavori centro Via Ambrogio	€	18.000,00
Antisfondellamento soffitti scuole	€ -	193.459,10
Lavori manutenzione scuole varie perizie	€	119.000,00
Scale scuole medie	€ -	60.000,00
Rimborso OO.UU.	€	12.610,00
Ampliamento cimitero	€ -	149.340,00
Partite di giro	€	<u>310.000,00</u>
TOTALE	€	453.519,53
		=====

Per quanto sopra, riepilogando, detto bilancio di previsione per il 2015, approvato con delibera consiliare n° 22 dell'11/03/2015 e già modificato con diversi atti, da ultimo con delibera della Giunta Comunale n° 148 del 04/08/2015, viene variato come segue:

PARTE ENTRATA

Avanzo di amministrazione applicato	da	€	2.932.396,40	a	€	3.061.547,30
TIT. 1°	da	€	18.300.481,13	a	€	18.300.481,13
TIT. 2°	da	€	1.772.743,19	a	€	1.773.343,57
TIT. 3°	da	€	4.642.422,96	a	€	4.728.191,21
TIT. 4°	da	€	5.978.018,55	a	€	6.606.018,55
TIT. 5°	da	€	700.000,00	a	€	00,00
TIT. 6°	da	€	3.925.000,00	a	€	4.235.000,00

Per un totale di variazioni in più di € 453.519,53

PARTE USCITA

TIT. 1°	da	€	25.211.994,68	a	€	25.298.363,31
TIT. 2°	da	€	12.638.457,31	a	€	12.695.608,21
TIT. 3°	da	€	20.842,94	a	€	20.842,94
TIT. 4°	da	€	3.925.000,00	a	€	4.235.000,00

Per un totale di variazioni in più di € 453.519,53

Per cui il totale del bilancio 2015 pareggia in €42.639.595,97.

Tutte le variazioni sono analiticamente specificate nel sopra richiamato allegato “A” che forma parte del presente verbale.

Si provvede, poi, a esaminare le variazioni relative agli anni 2016 e 2017, anche esse riportate nel sopra richiamato allegato “A” che pareggiano, per il 2016 in € 44.384,50 e per il 2017 in € 27.200,00.

Si provvede, infine, all’esame del “prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interna 2015/2017” allegato, come parte integrante, alla proposta di deliberazione in argomento, rilasciata dal dirigente sopra specificato, dal quale appare - alla luce delle norme in vigore – il rispetto del patto medesimo.

Per quanto sopra detto, esprime

parere favorevole

all’adozione della delibera in oggetto.

Alle ore 12,30, essendo completato l’esame degli atti in argomento, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale, lo stesso viene chiuso.

Cecina, il 25/09/2015

Mario Bellucci

Giacomo Boni

Anna Maria Paladini